

XII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 23 GIUGNO 1994

## RESOCONTO STENOGRAFICO

19.

### SEDUTA DI GIOVEDÌ 23 GIUGNO 1994

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE LUCIANO VIOLANTE

#### INDICE

	PAG.		PAG.
<b>Disegno di legge di conversione:</b>		CORLEONE FRANCO (gruppo progressisti-federativo) . . . . .	825
(Annunzio della presentazione) . . . . .	821	FLORESTA ILARIO, <i>Sottosegretario di Stato per il bilancio e la programmazione economica</i> . . . . .	824, 833
(Assegnazione a Commissioni in sede referente ai sensi dell'articolo 96-bis del regolamento) . . . . .	821	PAOLONE BENITO (gruppo alleanza nazionale-MSI) . . . . .	835
<b>Disegno di legge di conversione (Discussione e approvazione):</b>		PERALE RICCARDO (gruppo forza Italia), <i>Relatore</i> . . . . .	831
Conversione in legge del decreto-legge 23 maggio 1994, n. 304, recante proroga del termine relativo alle competenze attribuite al presidente della regione siciliana per accelerare la realizzazione di opere pubbliche (582)		PIZZICARA ROBERTA (gruppo lega nord) . . . . .	835
PRESIDENTE 823, 824, 825, 826, 828, 829, 830, 831, 832, 833, 834, 835, 837		SCIACCA ROBERTO (gruppo rifondazione comunista-progressisti) . . . . .	828
BARGONE ANTONIO (gruppo progressisti-federativo) . . . . .	833	TORTOLI ROBERTO (gruppo forza Italia) . . . . .	824
BONO NICOLA (gruppo alleanza nazionale-MSI) . . . . .	829	<b>Disegno di legge di conversione (Discussione e approvazione):</b>	
		Conversione in legge del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 295, recante ulteriore differimento del termine previsto per l'adozione dei regolamenti	

19.

**N.B.** I documenti esaminati nel corso della seduta e le comunicazioni all'Assemblea non lette in aula sono pubblicati nell'*Allegato A*.  
 Gli atti di controllo e di indirizzo presentati e le risposte scritte alle interrogazioni sono pubblicati nell'*Allegato B*.

## XII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 23 GIUGNO 1994

PAG.	PAG.
concernenti le categorie di documenti da sottrarre all'accesso (543)	
PRESIDENTE 837, 838, 839, 840, 841, 842, 843, 845, 846	
BARGONE ANTONIO (gruppo progressisti-federativo) . . . . .	846
BIELLI VALTER (gruppo rifondazione comunista-progressisti) . . . . .	845
COMMISSO RITA (gruppo rifondazione comunista-progressisti) . . . . .	846
DI MUCCIO PIETRO (gruppo forza Italia)	845
FONTAN ROLANDO (gruppo lega nord) . .	843
MORONI ROSANNA (gruppo rifondazione comunista-progressisti) . . . . .	840
NESPOLI VINCENZO (gruppo alleanza nazionale-MSI) . . . . .	843
PERCIVALLE CLAUDIO (gruppo lega nord)	846
REALE ITALO (gruppo progressisti-federativo) . . . . .	842
RODEGHIERO FLAVIO (gruppo lega nord), <i>Relatore</i> . . . . .	837, 841, 842
SCOZZARI GIUSEPPE (gruppo progressisti-federativo) . . . . .	846
	SODA ANTONIO (gruppo progressisti-federativo) . . . . .
	842
	URBANI GIULIANO, <i>Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali</i> 839,
	841, 842
	VIETTI MICHELE (gruppo CCD) . . . . .
	844
	VIGNERI ADRIANA (gruppo progressisti-federativo) . . . . .
	839, 842
	<b>Domande di autorizzazione a procedere ai sensi dell'articolo 96 della Costituzione (Discussione):</b>
	PRESIDENTE . . . . .
	821, 822
	FINOCCHIARO FIDELBO ANNA MARIA (gruppo progressisti-federativo), <i>Relatore</i>
	822
	<b>Missioni</b> . . . . .
	821
	<b>Ordine del giorno della seduta di domani</b> . . . . .
	846

**La seduta comincia alle 9,30.**

FRANCO CORLEONE, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta di ieri.

(È approvato).

**Missioni.**

PRESIDENTE. Comunico che, ai sensi dell'articolo 46, comma 2, del regolamento, i deputati Asquini, Di Luca, Gasparri, Liotta, Parlato, Antonio Rastrelli, Rocchetta e Teso sono in missione a decorrere dalla seduta odierna.

Pertanto i deputati complessivamente in missione sono venti, come risulta dall'elenco depositato presso la Presidenza e che sarà pubblicato nell'allegato A ai resoconti della seduta odierna.

**Annunzio della presentazione di un disegno di legge di conversione e sua assegnazione a Commissioni in sede referente ai sensi dell'articolo 96-bis del regolamento.**

PRESIDENTE. Il Presidente del Consiglio dei ministri ed il ministro dei trasporti e della navigazione, con lettera in data 22 giugno 1994, hanno presentato alla Presidenza, a norma dell'articolo 77 della Costituzione, il seguente disegno di legge:

«Conversione in legge del decreto-legge 21

giugno 1994, n. 400, recante interventi urgenti a favore del settore portuale e marittimo» (471).

A norma del comma 1 dell'articolo 96-bis del regolamento, il suddetto disegno di legge è stato deferito, in pari data, in sede referente alle Commissioni riunite IX (Trasporti) e XI (Lavoro), con il parere della I, della V e della XII Commissione.

Il suddetto disegno di legge è stato altresì assegnato alla I Commissione permanente (Affari costituzionali) per il parere all'Assemblea di cui al comma 2 dell'articolo 96-bis. Tale parere dovrà essere espresso entro giovedì 30 giugno 1994.

Ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicate nell'allegato A ai resoconti della seduta odierna.

**Esame di domande di autorizzazione a procedere ai sensi dell'articolo 96 della Costituzione.**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione delle domande di autorizzazione a procedere ai sensi dell'articolo 96 della Costituzione nei confronti dell'onorevole Vito Lattanzio, nella sua qualità di ministro per il coordinamento della protezione civile *pro tempore*, nonché degli onorevoli Calogero Mannino, Nicola Capria, Rosario Nicolosi, dell'onorevole Salvatore Sciangula, e dei signori Filippo Salamone, Antonio Vita, Mario Maddaloni e Lionello Sebasti per concor-

so — ai sensi dell'articolo 110 del codice penale — nel reato di cui agli articoli 81, capoverso, 319 e 319-bis dello stesso codice (corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio, continuata ed aggravata); per concorso — ai sensi dell'articolo 110 del codice penale — nel reato di cui agli articoli 81, capoverso, dello stesso codice, 7 della legge 2 maggio 1974, n. 195, e 4 della legge 18 novembre 1981, n. 659 (violazione delle norme in materia di contributo dello Stato al finanziamento dei partiti politici, continuata) (doc. IV-bis, n. 1); e nei confronti dell'onorevole Luigi Ciriaco De Mita, nella sua qualità di Presidente del Consiglio dei ministri *pro tempore*, nonché dei signori Enrico Macchioni, Carlo Granelli, Luigi Manco, Michele De Mita, Elveno Pastorelli, Angelo Giorgio Ardina, Antonio Ardina, Silvio Berti, Laura Tenerani, Renato Torre, Enrico Capozzi, Luigi Cafiero, Alfredo Frojo, Francesco Naddeo, Michele Iapicca, Giampaolo Pellegrini, Antonio Turatti e Corrado Rezzuto, ciascuno *in parte qua* indagato per i seguenti reati: 1) per concorso — ai sensi dell'articolo 110 del codice penale — nel reato di cui agli articoli 81, capoverso, 61, numeri 2 e 7, 323, comma 2, 324 e 479 dello stesso codice (abuso di ufficio e falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici continuati e pluriaggravati); 2) per concorso — ai sensi dell'articolo 110 del codice penale — nel reato di cui agli articoli 81, capoverso, 61, numero 7, 112, numero 1, e 640-bis dello stesso codice (truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche, continuata e pluriaggravata); 3) per concorso — ai sensi dell'articolo 110 del codice penale — nel reato di cui agli articoli 61, numero 7, e 317 dello stesso codice (concussione aggravata) e precisamente: l'onorevole Luigi Ciriaco De Mita ed i signori Michele De Mita ed Elveno Pastorelli per tutti i capi di imputazione; i signori Enrico Macchioni e Carlo Granelli per il primo capo di imputazione; il signor Luigi Manco per il primo ed il secondo capo di imputazione; tutti gli altri per il secondo capo di imputazione (doc. IV-bis, n. 2).

Avverto che, vertendo le proposte della Giunta per entrambe le domande di autorizzazione a procedere in giudizio (doc. IV-bis,

n. 1 e doc IV-bis n. 2) sulla questione pregiudiziale della competenza della Camera dei deputati ad esaminare le domande medesime, se non vi sono obiezioni, si procederà alla discussione congiunta delle due domande, fatta salva la necessità di due distinte votazioni, una per ciascuna domanda.

(Così rimane stabilito).

Ricordo che, sia per quanto concerne il documento IV-bis, n. 1, sia per quanto concerne il documento IV-bis, n. 2, la Giunta propone di restituire gli atti all'autorità giudiziaria, in quanto, ai sensi dell'articolo 18-ter, comma 2, del regolamento, non spetta alla Camera di deliberare sulla richiesta di autorizzazione a procedere ai sensi dell'articolo 5 della legge costituzionale 16 gennaio 1989, n. 1, essendo tale deliberazione di competenza del Senato della Repubblica.

Ha facoltà di parlare il relatore, onorevole Finocchiaro Fidelbo.

ANNA MARIA FINOCCHIARO FIDELBO, *Relatore*. Signor Presidente, mi rimetto alla relazione scritta e, per le ragioni in essa esposte, propongo all'Assemblea la restituzione degli atti all'autorità giudiziaria perchè, sulla base dell'articolo 18-ter, comma 2, del regolamento, ritengo che alla Camera non spetti di deliberare sulla richiesta di autorizzazione a procedere — ai sensi della legge costituzionale n. 1 del 1989 — essendo tale deliberazione di competenza del Senato.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il deputato Bassi Lagostena. Poichè non è presente, si intende che vi abbia rinunciato.

Non essendovi altri iscritti a parlare, passiamo alla votazione della proposta della Giunta, con riferimento al doc. IV-bis, n. 1, di restituire gli atti all'autorità giudiziaria.

Avverto che, trattandosi di una pronuncia di natura procedimentale, si procederà con votazione palese. Avverto altresì che l'eventuale reiezione della proposta della Giunta comporterà il rinvio degli atti alla Giunta medesima affinché essa si pronunci sul merito della domanda di autorizzazione a procedere.

Pongo pertanto in votazione la proposta della Giunta di restituire all'autorità giudiziaria gli atti relativi alla domanda di autorizzazione a procedere di cui al doc. IV-bis, n. 1, in quanto, ai sensi dell'articolo 18-ter, comma 2, del regolamento, alla Camera non spetta di deliberare sulla richiesta di autorizzazione a procedere ai sensi dell'articolo 5 della legge costituzionale 16 gennaio 1989, n. 1, essendo tale deliberazione di competenza del Senato della Repubblica.

*(È approvata).*

Passiamo alla votazione della proposta della Giunta, con riferimento al doc. IV-bis, n. 2. Si procederà anche in questo caso con votazione palese e ricordo che l'eventuale reiezione della proposta della Giunta comporterà il rinvio degli atti alla Giunta medesima affinché si pronunci sul merito della domanda.

Pongo in votazione la proposta della Giunta di restituire all'autorità giudiziaria gli atti relativi alla domanda di autorizzazione a procedere di cui al doc. IV-bis, n. 2, in quanto ai sensi dell'articolo 18-ter, comma 2, del regolamento, alla Camera non spetta di deliberare sulla richiesta di autorizzazione a procedere ai sensi dell'articolo 5 della legge costituzionale 16 gennaio 1989, n. 1, essendo tale deliberazione di competenza del Senato della Repubblica.

*(È approvata).*

Era stata concordata con il Governo la presenza di un suo rappresentante alle ore 10; avendo la Camera rapidamente concluso l'esame del primo punto all'ordine del giorno, sospendo la seduta fino alle 10.

**La seduta, sospesa alle 9,40,  
è ripresa alle 10.**

**Discussione del disegno di legge: Conversione in legge del decreto-legge 23 maggio 1994, n. 304 recante proroga del termine relativo alle competenze attribuite al presidente della regione sicilia-**

**na per accelerare la realizzazione di opere pubbliche (582).**

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del decreto-legge 23 maggio 1994 n. 304 recante proroga del termine relativo alle competenze attribuite al presidente della regione siciliana per accelerare la realizzazione di opere pubbliche.

Ricordo che nella seduta del 1° giugno scorso la I Commissione (Affari costituzionali) ha espresso parere favorevole sull'esistenza dei presupposti richiesti dal secondo comma dell'articolo 77 della Costituzione per l'adozione del decreto-legge n. 304 del 1994, di cui al disegno di legge di conversione n. 582.

Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

Ricordo altresì che nella seduta di ieri la VIII Commissione (Ambiente) è stata autorizzata a riferire oralmente.

Il relatore, onorevole Perale, ha facoltà di svolgere la relazione.

**RICCARDO PERALE, Relatore.** Signor presidente, colleghi...

**PRESIDENTE.** Mi scusi, onorevole Perale: vorrei far presente ai colleghi che quando c'è poca gente in aula le telefonate sono ascoltate da tutti. Mi rivolgo al collega che si trova davanti all'onorevole Petrini, che mi sembra impegnato in una conversazione coinvolgente. Onorevole collega, il problema riguarda il tono della voce perché, essendo pochi in aula, rischiamo noi di dar fastidio a lei e lei di far sentire a tutti la sua conversazione...

Onorevole Perale, la invito ora a svolgere la relazione.

**RICCARDO PERALE, Relatore.** Signor Presidente, onorevoli colleghi e colleghe, il disegno di legge oggetto della presente relazione è stato presentato dalla Presidenza del Consiglio il 24 maggio scorso per la conversione in legge del decreto-legge 23 maggio 1994, n. 304, che ha per oggetto il differimento al 31 dicembre di quest'anno dei termini fissati da precedenti disposizioni legislative, in particolare dall'articolo 9 del

decreto-legge n. 142 del 1991, convertito con modificazioni dalla legge n. 195 dello stesso anno.

Le competenze cui si fa riferimento sono quelle del presidente della regione siciliana in ordine alla realizzazione di opere pubbliche, nelle province di Palermo e Catania, disposte dalla legge n. 99 del 1988. Si tratta di interventi che riguardano, in provincia di Palermo, l'urbanizzazione dei quartieri Zen 1 e 2, la realizzazione della rete fognaria e di approvvigionamento idrico della città e una serie di opere nelle aree del bacino del fiume Oreto; mentre in provincia di Catania sono destinati al raddoppio della circonvallazione nel tratto Misterbianco-Ognina, ad opere di urbanizzazione e risanamento del quartiere Librino nonché alla realizzazione della rete fognaria del capoluogo.

La documentazione prodotta dalla presidenza della regione siciliana consente di affermare che la massima parte dei lavori è in avanzata fase di realizzazione. Il primo gruppo di opere a Palermo è virtualmente ultimato; il secondo ed il terzo gruppo a Palermo ed il primo ed il secondo a Catania sono stati realizzati al 50 per cento circa. Al 31 maggio di quest'anno risultano spesi 251 dei 416 miliardi trasferiti sulla contabilità speciale presso la tesoreria provinciale di Palermo, secondo quanto disposto dall'articolo 9, comma 2, del già citato decreto n. 142 del 1991.

È opportuno sottolineare di conseguenza che le somme messe a disposizione della regione siciliana sono già state stanziare e che quindi l'approvazione del presente provvedimento non comporta, al momento e in futuro, alcun onere per le casse dello Stato.

Passando ad una rapida analisi della legge, che consta di un solo articolo, rilevo che il primo comma proroga al 31 dicembre 1994 il termine fissato dall'articolo 9 del decreto n. 142 del 1991; il secondo comma dispone invece che il Presidente del Consiglio dei ministri o il ministro da lui delegato accerti trimestralmente lo stato di esecuzione delle opere e di avanzamento delle procedure sentiti il presidente della regione siciliana e i sindaci dei vari comuni interessati.

Si richiama l'attenzione di questa Assemblea sulla straordinaria importanza del com-

pletamento dei lavori oggetto di questo provvedimento, da un lato per il ristabilimento di più accettabili condizioni di sicurezza e viabilità e dall'altro — ed è forse più importante — per la costruzione manutenzione e risanamento di opere pubbliche ad elevato impatto sociale nelle province di Palermo e Catania. Fra queste opere ricordiamo due complessi scolastici a Catania, impianti fognari e idrici nei due capoluoghi, opere di derattizzazione e via dicendo.

Non va infine trascurato il significativo sostegno all'occupazione che deriva dalla realizzazione di queste opere pubbliche in due province di importanza cruciale, direi quasi in due città simbolo delle condizioni del nostro meridione, come sono Catania e Palermo.

Spero di non abusare della sua pazienza, signor Presidente, e di quella dei colleghi, se faccio perdere ancora pochi secondi per dire che considero un privilegio l'opportunità che mi è data di presentare per la prima volta in quest'aula come relatore un provvedimento a favore della Sicilia, a testimonianza della convinzione mia personale (ma credo di poter dire del mio partito politico o, per meglio dire, del mio movimento politico, forza Italia, e del Governo) che soltanto affrontando in modo radicale, coraggioso e possibilmente concorde i problemi del meridione in generale e della Sicilia in particolare sarà possibile rendere più civile e più prospero il nostro paese.

**PRESIDENTE.** Ha facoltà di parlare il sottosegretario di Stato per il bilancio e la programmazione economica.

**ILARIO FLORESTA, Sottosegretario di Stato per il bilancio e la programmazione economica.** Signor Presidente, signori colleghi e colleghe, il Governo conferma la posizione espressa in Commissione e quindi invita i deputati all'approvazione del provvedimento.

**PRESIDENTE.** Il primo iscritto a parlare è l'onorevole Tortoli. Ne ha facoltà.

**ROBERTO TORTOLI.** Signor Presidente, colleghi deputati, in qualità di componente il

Comitato dei nove designato dall'VIII Commissione, confermo che col disegno di legge al nostro esame si recupera la piena funzionalità del cosiddetto decreto Sicilia, convertito dalla legge n. 99 del 1988. In virtù di quel provvedimento sono in corso di ultimazione opere per 416 miliardi di lire, che entro il dicembre prossimo venturo saranno consegnate alle città di Palermo e di Catania. Con questo provvedimento si intende appunto prorogare al 31 dicembre 1994, data la straordinaria necessità ed urgenza, il termine relativo alle competenze attribuite al presidente della regione siciliana per accelerare la realizzazione di opere pubbliche. Ciò al fine di completare il programma di risanamento e di ristabilimento di condizioni di maggior sicurezza e di viabilità nei contesti urbani delle città di Palermo e di Catania, utilizzando altresì le disponibilità finanziarie residue sull'apposita contabilità speciale aperta presso la tesoreria provinciale di Palermo.

Per questi obiettivi ritengo fondamentale il voto favorevole dei colleghi deputati, che consentirà la realizzazione delle opere in questione in città considerate di preminente interesse nazionale.

**PRESIDENTE.** È iscritto a parlare l'onorevole Corleone. Ne ha facoltà.

**FRANCO CORLEONE.** Signor Presidente, rappresentante del Governo, colleghi, ho ascoltato il relatore che manifestava soddisfazione per avere avuto modo di intervenire su un provvedimento a suo dire a favore della Sicilia e del Mezzogiorno. Io credo che l'occasione offerta dalla discussione di questo decreto-legge debba servire ad altro, cioè a ragionare diversamente, a mettere in luce certe caratteristiche della decretazione d'urgenza, le modalità con cui viene utilizzata e gli antefatti, che non possiamo di sicuro dimenticare nel formulare il nostro giudizio.

Non c'è dubbio che quello al nostro esame è un decreto-legge che può apparire di poco momento, perché proroga una competenza del presidente della giunta regionale siciliana, al fine di completare e non certo per accelerare gli interventi. Quando, infatti, si parla di opere che sono state iniziate nel

1988, credo che usare il termine «accelerare» sia improprio. Occorre, allora, individuare una competenza in capo al presidente della regione siciliana per completare le opere che, a mio parere, registrano comunque un grande ritardo.

Non si capisce perché, avendo dichiarato, il Governo in Commissione che esse non solo sono tutte appaltate ma, per l'80 per cento si trovano in fase conclusiva — ci auguriamo che per il 31 dicembre siano ultimate, anche se non lo credo possibile, poi lo verificheremo e magari avremo un altro decreto —, nel provvedimento al nostro esame si inserisca la previsione, in caso di ritardo rispetto alla data del 31 dicembre, già prorogata dal decreto-legge, di un potere di intervento sostitutivo del Presidente del Consiglio dei ministri. Infatti, il provvedimento prevede testualmente che egli «potrà intervenire in deroga agli strumenti urbanistici».

Se è vero, come il Governo ha dichiarato, che le opere sono già definite, perché si avverte la necessità di una previsione di intervento non solo sostitutivo — con conseguente responsabilità primaria — del Presidente del Consiglio, ma anche in deroga ai vigenti strumenti urbanistici, e si rifiutano in Commissione tutti gli emendamenti volti a sopprimere tale previsione? Questa è una domanda alla quale credo sia utile rispondere; altrimenti vorrà dire che dovremo riflettere attentamente su quanto sta accadendo.

Vorrei poi aggiungere alcune altre considerazioni sul decreto-legge in esame. Il relatore ha ricordato semplicemente le date alle quali si fa riferimento, cioè quelle del decreto 1° febbraio 1988, convertito il 28 marzo 1988 nella legge n. 99. Tale decreto conteneva una previsione che il relatore non ha ricordato: la competenza per le opere era non dei comuni, non della regione siciliana, ma del Presidente del Consiglio che per tre anni ha conseguentemente gestito le medesime, centralizzando gli appalti e costituendo una società *ad hoc*, l'ITALISPACA, per la gestione degli stessi, come se la centralizzazione a Roma sottraesse gli appalti in questione al controllo mafioso (questa era la motivazione di tale decisione) e eliminasse le responsabilità delle imprese più chiacchierate che, in realtà, hanno poi avuto dall'I-

## XII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 23 GIUGNO 1994

TALISPACA incarichi per la realizzazione di consistenti lavori.

Ritengo sia stato importante realizzare determinate opere, come, ad esempio, il risanamento del quartiere Zen di Palermo, ma non si può affermare, come è stato fatto nel primo decreto-legge sulla materia, che l'adozione di una serie di misure era suggerita da esigenze di ordine pubblico o che era da considerarsi di preminente interesse nazionale e di somma urgenza la realizzazione di talune opere pubbliche, che si sono poi ridotte alla derattizzazione in alcuni quartieri. Aver definito in simili termini l'adozione di determinate misure mi pare davvero straordinario.

Vorrei rifarmi ancora al provvedimento originario per ricordare che si è attribuita al Presidente del Consiglio la responsabilità della realizzazione di opere pubbliche per un triennio, una decisione che ha suscitato notevoli polemiche a livello regionale e nelle amministrazioni comunali. Solo l'emozione suscitata dall'uccisione di persone impegnate in alcune aziende ha potuto giustificare l'esproprio nei confronti dei comuni della responsabilità della gestione di tali appalti. Per il triennio successivo la competenza è stata attribuita non ai comuni, bensì al presidente della regione siciliana.

Ebbene, con il provvedimento al nostro esame proroghiamo da settembre a fine dicembre il termine relativo alle competenze attribuite al presidente della regione siciliana per accelerare la realizzazione di opere pubbliche; si prevede, inoltre, che in caso di ritardi nel completamento delle opere, il Presidente del Consiglio dei ministri provveda non solo in via sostitutiva, ma anche in deroga agli strumenti urbanistici.

È questo il contesto in cui ci muoviamo. Giudico pertanto negativamente il primo decreto-legge in materia perché ha privato delle loro competenze le amministrazioni locali, attribuendo per un triennio responsabilità all'ITALISPACA per quanto riguarda la gestione degli appalti, senza alcun controllo contabile. In tal modo si è affermato il criterio della deroga alle regole di contabilità generale a favore di quella speciale, e ciò è stato riaffermato anche con la legge che chiude la partita delle contabilità speciali.

Nonostante sia stata eliminata la possibilità di ricorrere alla contabilità speciale, infatti, si continuano ad utilizzare le disponibilità finanziarie residue sull'apposita contabilità speciale aperta presso la tesoreria provinciale di Palermo, al di fuori di ogni legalità.

Questo modo di legiferare ha determinato gravi conseguenze nelle città...

**PRESIDENTE.** Onorevole Cordoni, la pregherei di consentire al e collega di svolgere il suo intervento!

Continui, onorevole Corleone.

**FRANCO CORLEONE.** Non si deve sottacere, ad esempio, che nella città di Catania gli ordini professionali degli architetti hanno protestato nel corso degli anni contro una misura che non solo privava delle loro responsabilità le amministrazioni locali, ma anche di possibilità di progettazione i professionisti di Catania, togliendo lavoro a livello locale proprio in favore di una centralizzazione.

A questo punto, dimenticare che dietro al decreto-legge n. 304 del 1994 vi è un precedente di massima centralizzazione rappresenterebbe, a mio avviso, un errore. Certo, le motivazioni addotte per l'emanazione del primo provvedimento erano quelle dell'ordine pubblico e della eccezionalità della situazione; di qui la decisione di attribuire ad un organo straordinario la gestione degli appalti. Ma occorre tenere ben presenti alcune cose.

Come tutti ben sappiamo, la questione degli appalti è di importanza straordinaria. Ricordo che il Parlamento tentò di individuare soluzioni legislative che garantissero il massimo di trasparenza. Tuttavia, uno dei primi atti del Governo in carica, è stato quello di mettere in frigorifero, come un prodotto Findus, la legge Merloni (questo nome testimonia, peraltro, che non si trattava di una legge predisposta da un giacobino, da un rivoluzionario), perché si è sostenuto che essa impediva le opere pubbliche, mentre noi sappiamo, in realtà, che si sarebbe potuto operare in maniera ben diversa. E sul problema degli appalti e della loro «pulizia» noi dobbiamo mantenere un adeguato livello di attenzione.

Sottolineo che il meccanismo complessivo dei decreti-legge che hanno preceduto quello oggi al nostro esame si basava sulle conferenze di programma e sulle deroghe a leggi fondamentali — mi riferisco sia a quelle urbanistiche sia a quelle di contabilità speciale — che hanno provocato Tangentopoli (non solo opere inutili e dannose, ma anche Tangentopoli!).

Certo, il decreto n. 304 potrà essere approvato come una misura «per dare una responsabilità»; occorre evitare che oggi quest'ultima torni al Presidente del Consiglio ed auspicare che entro il 31 dicembre la presidenza della regione siciliana consegna gli ultimi lavori. Vi sarà, però, la responsabilità di andare poi a verificare quelle opere.

Il relatore ha affermato che non vi sarà alcun costo per lo Stato. Sottolineo che ciò valeva anche per l'approvazione del primo decreto-legge in materia, trattandosi di fondi già stanziati per le città di Palermo e di Catania e — credo — in relazione alla legge n. 64. Si trattava, quindi, di progetti che esistevano già. L'unica innovazione apportata fu quella di togliere la competenza ai comuni per attribuirla alla Presidenza del Consiglio attraverso l'invenzione della società ITALISPACA — quest'ultima previsione non era contenuta nel provvedimento ma venne realizzata successivamente dall'allora Presidente De Mita — per la centralizzazione degli appalti.

Anche se il provvedimento oggi in discussione non comporta alcun aggravio per il bilancio dello Stato, sarà comunque opportuno andare a verificare i modi di utilizzazione di centinaia di miliardi, quali imprese abbiano lavorato, come siano state realizzate le opere e i tempi di attuazione. A quest'ultimo riguardo, vorrei ricordare che essi sono risultati assai lunghi. È infatti evidente che l'aver attivato una procedura eccezionale in nome dell'emergenza, per trovarci ancora, nel giugno 1994, ad approvare decreti-legge che prevedono misure votate la prima volta nel 1988, dimostra che il meccanismo eccezionale messo in piedi in nome dell'emergenza non ha di certo garantito la rapidità di esecuzione dei lavori.

Credo allora che per la Sicilia, per il Mezzogiorno, per tutto il paese quel che in

realtà serve è un ritorno alla normalità e al rispetto delle regole e dei termini; occorre individuare le responsabilità nel momento in cui tale rispetto non si verifica. Invece, si emanano decreti su decreti, il cui contenuto molto spesso presenta la costante del differimento dei termini senza individuazione delle responsabilità e senza permettere una presa di coscienza dei motivi per cui si è costretti a tale differimento.

Il nostro paese ha sperimentato di tutto: il sistema dei decreti continui l'invenzione di leggi e di organismi specialissimi particolarmente per il Mezzogiorno (in questo caso per la Sicilia), ma il risultato è sempre stato quello di non giungere alla soluzione dei problemi nei termini previsti e di sposare la concezione di uno Stato profondamente inefficiente.

Se invece si vuole costruire un paese che abbia come costanti l'efficienza e l'efficacia dei provvedimenti credo si debba impedire il ripetersi ossessivo di misure speciali. È necessario individuare responsabilità precise e puntuali non sottraendole ai titolari che in questo caso erano i comuni. Anche nella successiva versione del decreto originario è stata mantenuta una responsabilità straordinaria; dopo quella del Presidente del Consiglio quella del presidente della regione. Si è quindi evitato di tornare alla primaria previsione di responsabilità che era in capo ai comuni. A questi ultimi, infatti, si fa cenno nel decreto in esame solo dopo aver stabilito che il Presidente del Consiglio accerta trimestralmente lo stato di esecuzione delle opere nel senso che si prevede a questo punto, per la prima volta, il ruolo dei sindaci dei comuni interessati i quali devono essere sentiti dallo stesso Presidente del Consiglio. Questo è l'unico momento nel quale i sindaci «esistono» nel decreto-legge, perché la responsabilità è in linea di principio di tipo regionale.

Signor Presidente signor rappresentante del Governo, colleghi, credo che la contrarietà al decreto in esame oltre che sul motivo che ho accennato all'inizio — vale a dire l'ingiustificato inserimento della previsione relativa alla deroga agli strumenti urbanistici —, si basi anche sul fatto che vi è una possibilità di intervenire ancora una volta in

via sostitutiva da parte del Presidente del Consiglio, dopo un triennio già coperto dalla responsabilità regionale.

Per quanto mi riguarda, poi, le ragioni di fondo della contrarietà a questo decreto risiedono nel suo vizio di origine che risale al provvedimento del 1988, il quale in nome della straordinarietà dell'urgenza e dell'eccezionalità oltre che dell'ordine pubblico ha creato un *vulnus* pericoloso nel sistema delle autonomie locali e non ha prodotto effetti benefici dando invece vita a varie disarmonie.

Mi auguro che sia l'ultima volta che siamo costretti ad occuparci del problema, anche se ritengo di dover dire che la Commissione di merito farebbe bene sia a puntualizzare le modalità attraverso le quali il denaro — che è comunque denaro dello Stato — è stato utilizzato nel corso degli anni dall'ITALI-SPACA, sia — soprattutto — ad individuare le imprese beneficiarie. Occorre infatti capire se la preoccupazione di sottrarre il controllo degli appalti a Catania ed a Palermo non sia stata un modo per fare un favore — questa volta da Roma — alle stesse imprese di Catania e di Palermo cui si voleva sottrarre la gestione... Ecco il quesito di fondo che il decreto oggi in esame ci consente di formulare in Assemblea.

Spero sia presto possibile disporre degli elementi necessari per farci capire che le scorciatoie sono assai più pericolose di quella che dovrebbe essere la via maestra per il nostro paese cioè la normalità.

**PRESIDENTE.** Avverto che, dovendosi procedere nel prosieguo della seduta a votazioni qualificate, che avranno luogo mediante procedimento elettronico, decorre da questo momento il termine di preavviso di venti minuti previsto dal comma 5 dell'articolo 49 del regolamento.

È iscritto a parlare l'onorevole Sciacca. Ne ha facoltà.

**ROBERTO SCIACCA.** Signor Presidente, onorevoli colleghi, il mio intervento sarà molto breve poiché fin da ora voglio sottolineare che sono in larga misura d'accordo con il collega che mi ha preceduto.

Stiamo trattando l'esame di un decreto-

legge che ha come oggetto interventi di opere pubbliche nelle città di Palermo e di Catania. Si tratta di opere — in particolare quelle relative al risanamento dei quartieri popolari — sulle quali non si può non essere d'accordo, perché quando si tratta di quartieri come lo Zen di Palermo, per cui sono previsti interventi di risanamento e di urbanizzazione, è evidente che tutti noi dobbiamo considerare iniziative del genere sicuramente positive.

Altri aspetti, però, già citati dal collega che mi ha preceduto, devono essere presi in considerazione. Personalmente ne sottolineo fondamentalmente due, che ho già evidenziato in Commissione e per i quali devo dire che la discussione in quella sede non ha portato a risposte convincenti.

La prima obiezione sulla quale non c'è stata data assolutamente risposta riguarda il raddoppio della circonvallazione di Catania, del quale noi non pensiamo che esista la necessità. Abbiamo consultato una serie di soggetti a livello locale e la nostra opinione è stata confermata. Ora io non entro nel merito della questione: voglio soltanto ricordare che l'abbiamo già sollevata in Commissione e che in merito — ripeto — non abbiamo ricevuto risposte.

Un'altra questione più di fondo sulla quale abbiamo un parere assolutamente contrario e che anzi desta la nostra preoccupazione, riguarda il contenuto del comma 2 dell'articolo 1. La norma, oltre a stabilire giustamente che il Governo «accerta trimestralmente... lo stato di esecuzione delle opere e di avanzamento delle procedure», prevede che, qualora si ravvisino ritardi, «il Presidente del Consiglio dei ministri, d'intesa con il presidente della regione e con i sindaci dei comuni interessati, adotta i provvedimenti necessari al completamento delle opere anche in via sostitutiva ed in deroga agli strumenti urbanistici». Ecco il punto; ci si riferisce, fra l'altro, alle gestioni fuori bilancio che la legge 23 dicembre 1993, n. 559 stabiliva fossero soppresse. Questo ci preoccupa enormemente: non possiamo essere d'accordo con qualsiasi provvedimento preveda deroghe agli strumenti urbanistici, poiché sappiamo che metodi e criteri di questo tipo potrebbero rappresentare un viatico per

## XII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 23 GIUGNO 1994

far passare — con una deroga in caso di ritardi nei lavori — ulteriori cementificazioni magari non previste.

Inoltre, se si deve accertare solo il completamento dell'opera ed intervenire con iniziative tese a questo semplice scopo, qual è il senso della deroga? È una questione non solo di principio ma, evidentemente, molto concreta. Noi ora ed in futuro non potremo accettare tali metodi.

Come ho già detto le risposte fornite in Commissione non ci hanno convinto; per questo non voteremo a favore del provvedimento.

**PRESIDENTE.** È iscritto a parlare l'onorevole Bono. Ne ha facoltà.

**NICOLA BONO.** Signor Presidente, onorevoli colleghi, il provvedimento che stiamo esaminando è l'esempio di come non si dovrebbe legiferare in Italia.

La sua storia la sua applicazione, il modo in cui è stato concepito dovrebbero servire da monito al Parlamento per non ricorrere più a strumenti del genere. Infatti...

**PRESIDENTE.** Onorevole Buontempo eviti di disturbare il suo collega che sta parlando.

**NICOLA BONO.** La ringrazio Presidente; se poi sono io a disturbare Buontempo potrei anche stare zitto...!

**PRESIDENTE.** A questo punto occorrerebbe un arbitrato!

**NICOLA BONO.** Istituiamo un giurì d'onore!

La legge 1° febbraio 1988, n. 19 è stata varata per affrontare le emergenze di ordine pubblico e per soccorrere la Sicilia in un particolare momento in cui si riteneva dovessero fissarsi metodi di intervento per le opere pubbliche di carattere certamente diverso ed innovativo rispetto al passato, per liberare la regione dalla cappa del controllo mafioso che riguardava soprattutto il settore degli appalti.

La legge richiamata, approvata con il no-

bile scopo che ho detto, in effetti nascondeva la gravissima volontà della classe politica di governo del tempo di compiere vergognose operazioni tangenziali a carico e sulla pelle della Sicilia, cosa puntualmente avvenuta.

Qual era il meccanismo attorno al quale il provvedimento era stato inventato? Spostare il più in alto possibile il livello di interlocuzione con le ditte e gli appaltatori saltando a piè pari i livelli più bassi (i comuni, le varie stazioni appaltanti) per portare addirittura a livello di Presidenza del Consiglio il rapporto tra istituzioni, classe politica di governo e chi doveva eseguire gli appalti stessi.

Si trattava di un fatto gravissimo, che veniva giustificato con l'esigenza di definire percorsi di accelerazione delle opere pubbliche.

Ci troviamo nel giugno 1994 e un ulteriore tradimento è consistito nel fatto che non vi è stata alcuna accelerazione. Anzi, se consideriamo l'esperienza del ricorso al consorzio ITALISPACA, ci rendiamo conto che proprio in quello strumento di intervento sono emerse le principali remore all'attuazione delle opere a suo tempo individuate.

Si sono quindi consumati i rapporti tangenziali ma le opere non sono state realizzate. Mi direte che è un fatto abbastanza ricorrente: l'Italia passerà alla storia o comparirà nel Guinness dei primati come paese dove in assoluto vi è il maggior numero di opere pubbliche incompiute. Infatti, alla vecchia classe di potere non interessava tanto la realizzazione delle opere, anche attraverso l'uso distorto della spesa pubblica e il ricorso alle tangenti, quanto la definizione dell'appalto e l'avvio del lavoro. A nessuno importava se l'opera veniva completata.

Il dramma — che è tutto siciliano anche se trae origine da una scelta operata a livello nazionale — è quello di aver utilizzato ancora una volta la Sicilia come laboratorio di sperimentazione politica attraverso l'invenzione di uno strumento, quello del consorzio, che avrebbe dovuto consegnare le opere «chiavi in mano». La Sicilia divenne la cavia di questa nuova invenzione della classe politica di governo che, attraverso l'ITALISPACA, voleva collaudare, per poi estenderlo ad

altre regioni, ad altri livelli, in altre circostanze, uno strumento di intervento nell'economia che certamente gratificava chi lo poneva in essere.

Rileviamo in questa vicenda un altro aspetto, che però va riferito allo Stato. Nella legge 1° febbraio 1988, n. 19, a parte l'invenzione della metodologia di intervento di cui parlavo, l'articolo 6 prevedeva che le amministrazioni provinciali e comunali della regione potessero procedere all'assunzione di personale nei posti vacanti in organico alla data di entrata in vigore del provvedimento, nel limite del 30 per cento delle vacanze stesse. Il comma 2 elevava la percentuale prevista dal comma 1 al 100 per cento nelle qualifiche funzionali superiori alla quinta. E soprattutto — questo è l'aspetto più interessante — sottolineo il contenuto del comma 3, il quale prevedeva che, fatta salva la competenza della regione in materia di procedure concorsuali e loro accelerazione, al finanziamento dell'onere doveva provvedere la regione siciliana con propria legge, salva l'eventuale definizione del contributo dello Stato nell'ambito dei rapporti finanziari tra lo Stato medesimo e la regione siciliana.

Quanti, anche in Parlamento, si sono difusi su un presunto atteggiamento dello Stato eccessivamente favorevole nei confronti della regione Sicilia? È bene che costoro sappiano che l'articolo 6 della legge n. 19 del 1988 non ha mai trovato concreta attuazione; infatti, lo Stato non ha mai dato una lira alla regione per far fronte agli oneri derivanti dalle nuove assunzioni negli enti locali siciliani, nonostante esse fossero state autorizzate dal provvedimento legislativo prima citato.

Tale normativa, quindi, rappresenta la saga dei tradimenti: traditi i siciliani che aspettavano le opere di risanamento dello Zen e traditi i catanesi che attendevano le opere di risanamento di Librino. Si tratta di ristrutturazioni normali in tutto il resto del mondo, ma in Sicilia diventa di interesse nazionale realizzare una fognatura o eseguire la derattizzazione di alcuni quartieri. Traditi, quindi, i siciliani che attendevano queste opere; traditi gli enti locali che hanno bandito i concorsi assumendo centinaia e

migliaia di dipendenti con un aggravio del bilancio della regione, che si è trovata autorizzata dallo Stato a consentire, a sua volta, agli enti locali di assumere personale, pagando gli oneri con fondi propri fin dal 1989, perché lo Stato non ha concesso una lira. Sarebbe, tra l'altro, interessante conoscere il comportamento dello Stato nei confronti degli enti locali presenti nel resto del territorio nazionale. In questa saga dei tradimenti gli unici a beneficiare della vicenda (a tale proposito sarebbe stato e sarebbe opportuno che il Governo si interrogasse sulla gestione dei fondi finora effettuata dall'ITALISPACA, soprattutto circa il modo in cui tali stanziamenti sono stati impiegati nelle opere realizzate, chiarendo i motivi dei ritardi) sono stati taluni soggetti della classe politica dirigente facenti capo alcuni a personaggi a livello nazionale altri a personaggi a livello regionale. Infatti l'accordo fu siglato tra la presidenza della regione e la Presidenza del Consiglio di allora, i cui titolari — guarda caso — appartenevano alla stessa corrente dello stesso partito: tanto per non fare nomi, si trattava della corrente della sinistra della democrazia cristiana. Ci siamo, quindi, ritrovati ad aver chiuso un ragionamento che interessava soltanto alcuni di questi personaggi.

La morale che si può trarre da questa situazione ci induce a ripristinare ed a mantenere in Sicilia regole di normalità.

**PRESIDENTE.** Il collega Bono sta intervenendo con molta competenza su un argomento delicato; prego quindi i colleghi del suo gruppo e tutti gli altri di non disturbarlo mentre sta parlando.

**NICOLA BONO.** La ringrazio, signor Presidente.

Vi è quindi l'esigenza di non varare più provvedimenti come quello richiamato che, a ben vedere, è servito solo ad espropriare i poteri e le competenze degli enti locali, poteri e competenze sanciti dalla legge.

La legge n. 19 del 1988 è servita affinché per espropriare l'*intelligencja* siciliana dal settore della progettazione, perché le progettazioni sono state spostate a livello etereo, non più definibile, e comunque in ambito

nazionale; essa, dunque, è servita unicamente a soddisfare esigenze inconfessabili.

La normalizzazione che tutti auspichiamo serve allora a definire percorsi procedurali ed è finalizzata al rispetto di tali percorsi; essa è necessaria per individuare le competenze degli enti e per assicurare il loro rispetto. La normalizzazione è qualcosa che in Sicilia si potrà realizzare solo dopo aver individuato il percorso della rigenerazione della classe politica di governo. Ciò non sarà però possibile fino a quando resterà in carica l'attuale Parlamento regionale siciliano. Anche questo è uno dei nodi principali del problema; anzi è il nodo fondamentale del problema in Sicilia.

Onorevoli colleghi, in Sicilia una classe politica si sta attestando sulla ridotta dell'Assemblea regionale siciliana e non intende uscire da quel *Bunker* con la scusa che deve varare la legge elettorale. Quest'ultima sta diventando un alibi per non consentire lo scioglimento anticipato di un Parlamento che, stando così le cose, non riesce a legiferare, perché almeno una su due leggi approvate viene impugnata dal commissario di Governo, il quale la ritiene incostituzionale perché reca misure di carattere parassitario e clientelare, che servono solo a chi quella legge ha predisposto, non certo al popolo siciliano.

L'Assemblea siciliana ha ormai superato e raggiunto il *quorum* della maggioranza assoluta di inquisiti e, quindi, di persone oggetto di procedimenti giudiziari per l'accertamento di responsabilità, in molti casi gravissime ed inconfessabili. Si tratta soprattutto di un Parlamento che non riesce più a produrre alcun tipo di proposizione politica, che non ha un ruolo istituzionale e non è un interlocutore dello Stato: non è, dunque, un soggetto capace di tutelare gli interessi dei siciliani.

L'esigenza di definire in Sicilia un percorso di normalizzazione non può quindi prescindere dalla necessità di stabilire una data certa di scioglimento dell'Assemblea entro la quale, se lo vorranno, i parlamentari siciliani potranno approvare anche la legge di riforma elettorale. Se non vi sarà questa volontà, non ci strapperemo i capelli. Il punto è che non possiamo più consentire che il Parla-

mento siciliano resti in carica, perché ogni suo ulteriore giorno di vita è un giorno sottratto alla credibilità dell'istituzione ed è un ulteriore, gravissimo danno recato agli interessi della Sicilia.

In conclusione, onorevoli colleghi, il gruppo di alleanza nazionale-MSI esprimerà a malincuore un voto favorevole sul disegno di legge di conversione in esame. Riteniamo, infatti, che le battaglie da noi condotte in passato, a livello sia nazionale sia regionale, contro l'impostazione pernicioso della legge n. 19 del 1988 e contro varie disposizioni legislative funzionali solo ai meccanismi di cui ho parlato poc'anzi, non possano essere una remora alla realizzazione delle opere pubbliche, obiettivo che preme molto al nostro gruppo. Ci rendiamo conto che, se dovessimo dare sfogo ai nostri sentimenti, gli unici che ne pagherebbero le conseguenze sarebbero i cittadini che da sette anni aspettano di vedere realizzate le fogne e le altre strutture previste dalla legge. Poiché non è pensabile che, dopo sette anni, il Parlamento discuta nuovamente sulle procedure corrette con cui gestire le opere pubbliche in questione, sarebbe veramente assurdo porre tale problema.

A malincuore, quindi, esprimeremo un voto favorevole; ma vogliamo lanciare un monito al Parlamento. Non devono essere varati mai più provvedimenti di questo genere e il Parlamento nazionale non deve mai più trovarsi di fronte ad impostazioni così perniciose, scorrette e tali da stravolgere la logica e il diritto, nonchè da vanificare gli obiettivi fondamentali da raggiungere. Con questo monito ribadisco il voto favorevole del gruppo di alleanza nazionale-MSI (*Applusi dei deputati del gruppo di alleanza nazionale-MSI*).

**PRESIDENTE.** Non vi sono altri iscritti a parlare e pertanto dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

Ha facoltà di replicare il relatore, onorevole Perale.

**RICCARDO PERALE, Relatore.** Signor Presidente, colleghi, mi richiamo alle conclusioni dell'onorevole Bono e alla parte finale dell'intervento dell'onorevole Corleone per

sottolineare che entrambi hanno formulato il medesimo concetto usando espressioni verbali quasi identiche.

**PRESIDENTE.** Per cortesia, colleghi, vi prego, come è regola di questa Camera, di non voltare le spalle alla Presidenza e di consentire al relatore di esprimere la sua opinione. Mi rivolgo sia ai colleghi che siedono nei banchi di sinistra sia a quelli che siedono nei banchi di centro, in particolare.

**RICCARDO PERALE, Relatore.** L'onorevole Bono ha parlato dell'opportunità di ripristinare e mantenere in Sicilia regole di normalità, mentre l'onorevole Corleone ha auspicato un ritorno alla normalità. È del tutto evidente ed ovvio che questo è anche l'intendimento della maggioranza e del Governo (poiché il sottosegretario annuisce, mi permetto di interpretare il suo pensiero).

L'attuale maggioranza e l'attuale Governo non sono certamente responsabili di quelle che, a mio avviso giustamente, sono state definite vergognose operazioni tangenziali, realizzate in tempi abbastanza recenti da altre forze politiche. Come peraltro è stato detto dall'onorevole Bono nella parte conclusiva del suo intervento, il fine che si persegue è la realizzazione delle opere pubbliche, e da esso non possiamo prescindere. A me sembra, quindi, che il provvedimento in discussione consenta di raggiungere tale fine e che le critiche rivolte dall'onorevole Sciacca (sulle quali mi soffermerò fra poco e di cui si è ampiamente discusso in Commissione) siano ingiustificate.

Dopo aver chiarito l'impostazione generale con riferimento al disegno di legge di conversione, farò ora un rapido *excursus* dei punti trattati dai colleghi intervenuti.

L'onorevole Corleone ha affermato che non si tratta di «accelerare i lavori». È forse sorto un equivoco, giacché nella mia relazione non ho mai usato queste parole.

**FRANCO CORLEONE.** Mi riferivo ai titoli dei decreti.

**RICCARDO PERALE, Relatore.** Il punto non è accelerare le realizzazioni, ma finire di realizzare i lavori. È stato ricordato dagli onorevoli Corleone e Sciacca che non tutti i

lavori sono stati appaltati. È vero, infatti, che tra le opere previste dalla legge n. 19 del 1988, i lavori di costruzione della circonvallazione di Catania non sono stati ancora iniziati per motivi — così mi è stato detto, giacché non ho la competenza necessaria per poterlo affermare personalmente — di forza maggiore. Sembra che l'intenso traffico della città, che ha ormai reso quella definita come una circonvallazione una strada del centro, non abbia consentito fino ad ora l'inizio dei lavori.

Mi pare comunque che la *ratio* del provvedimento sia anche quella di porre un termine definitivo oltre il quale quanto non è stato fatto dovrà essere oggetto di quella normalizzazione di cui hanno parlato i colleghi.

Per quel che riguarda il trasferimento delle competenze dalla Presidenza del Consiglio dei ministri alla regione Sicilia, ricordo che si tratta di un punto regolato da una legge del 1991, per cui quella scelta non è certo attribuibile all'attuale maggioranza o al Governo. Se si critica — come è stato ribadito — il fatto di voler concedere di nuovo alla Presidenza del Consiglio poteri in tal senso, anche in deroga a strumenti urbanistici, mi pare non si possa contemporaneamente criticare che nel passato sia stata compiuta un'operazione esattamente inversa. Occorre cioè decidere se si preferisca che questo tipo di problematiche vengano gestite dalla Presidenza del Consiglio, dalla Camera o dal Senato, oppure dalla regione Sicilia. Ritengo che le deroghe agli strumenti urbanistici di cui al comma 2 dell'articolo 1 del provvedimento abbiano questo significato e vadano intese nel senso che ci troviamo di fronte ad un provvedimento di natura eccezionale che cerca di risolvere problematiche impostate molto tempo fa e la cui storia è completamente al di fuori della responsabilità dell'attuale legislatore e dell'attuale esecutivo.

**PRESIDENTE.** Mi rivolgo agli occupanti dei banchi in alto: occorre un minimo di tranquillità in aula, altrimenti è difficile lavorare. Abbiamo ancora qualche ora di lavoro davanti a noi.

Continui pure onorevole Perale.

## XII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 23 GIUGNO 1994

**RICCARDO PERALE, Relatore.** L'onorevole Corleone ha parlato di imprese chiacchierate, sulle quali vorrebbe — giustamente — che venissero svolti accertamenti. Non manca all'Assemblea la possibilità di svolgere accertamenti del genere seguendo procedure istituzionali, senza intralciare un provvedimento sulla cui necessità mi pare non esistano dubbi.

Per quel che riguarda la contabilità speciale — e mi sembra, con questo, di avere affrontato tutti gli argomenti trattati dagli intervenuti — l'onorevole Corleone ha affermato, se ho ben compreso il senso delle sue parole, che essa, attualmente in capo alla regione Sicilia, dovrebbe essere sospesa per mezzo di un provvedimento, giacché ci troveremmo al momento al di fuori di qualsiasi legalità. Mi sia consentito fare presente che al di fuori della legalità sarebbe proprio fare ciò che chiede l'onorevole Corleone. Infatti, poiché la contabilità è attribuita alla regione Sicilia, per poter cambiare la situazione dovremmo emanare un atto legislativo specifico che vada al di fuori del contenuto e delle finalità del provvedimento che stiamo discutendo. Ribadisco, pertanto, che al di fuori dell'attuale legalità sarebbe proprio la proposta dell'onorevole Corleone.

**PRESIDENTE.** Ha facoltà di replicare il rappresentante del Governo.

**ILARIO FLORESTA, Sottosegretario di Stato per il bilancio e la programmazione economica.** Signor Presidente onorevoli colleghi e colleghe, desidero assicurare tutti coloro che sono intervenuti ed anche quelli che non lo hanno fatto che certamente si terrà conto della correttezza degli interventi allo scopo di evitare il più possibile che essi assumano il carattere di straordinarietà e quindi di far sì che trovino attuazione in seguito ad avvenimenti davvero straordinari. Peraltro, il rispetto dei tempi di esecuzione delle opere significa di fatto diminuire la spesa pubblica per mancata lievitazione dei costi.

Il rispetto della trasparenza delle procedure, è, a sua volta, un concetto basilare per l'attuale Governo: tenuto conto che il disegno di legge in esame è un retaggio del

passato, il Governo comunque conferma la propria volontà ed invita i deputati ad approvare il disegno di legge di conversione n. 582.

**PRESIDENTE.** Passimo all'esame dell'articolo unico del disegno di legge di conversione, nel testo della Commissione identico a quello del Governo (*vedi l'allegato A*).

Avverto che non sono stati presentati emendamenti riferiti agli articoli del decreto-legge né all'articolo unico del disegno di legge di conversione.

Poiché il disegno di legge consta di un articolo unico, si procederà direttamente alla votazione finale.

Passimo alle dichiarazioni di voto sul complesso del provvedimento.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Bargone. Ne ha facoltà.

**ANTONIO BARGONE.** Signor Presidente, onorevoli colleghi, avevo sollevato in Commissione...

**PRESIDENTE.** Onorevole Corleone, può soprassedere dallo spiegare le sue ragioni al relatore? Grazie!

**ANTONIO BARGONE.** Come dicevo, in Commissione avevo sollevato una questione che era stata considerata con una certa disponibilità dal relatore: se cioè ci si trovasse di fronte ad operare ancora da affidare ovvero ad opere già iniziate e da ultimare, il che avrebbe comportato problemi di contabilità.

Il Governo al riguardo ha fornito in Commissione ed oggi qui in Assemblea, una risposta parziale poiché ha fatto sapere che gran parte delle opere in questione sono state affidate e realizzate, mentre quelle ancora da realizzare rappresentano solo una parte residuale.

Devo osservare che la mia domanda derivava dalla convinzione che un provvedimento di questo genere non dovesse trovare più ingresso in una fase quale l'attuale. Sono infatti convinto che in questo momento sia particolarmente sbagliato derogare alle norme vigenti, affidando poteri speciali a soggetti che invece, dal punto di vista istituzio-

XII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 23 GIUGNO 1994

nale, non dovrebbero averli. Ho sostenuto che il Mezzogiorno, e la Sicilia in particolare, necessitano di una straordinaria ordinarietà, di rispetto delle regole, soprattutto di autogestione del loro sviluppo, da affidare alle risorse locali non solo economiche ma anche intellettuali, istituzionali e politiche.

Sulla base di tale valutazione avevo posto una condizione...

**PRESIDENTE.** Chiedo scusa.

Onorevole Novelli, onorevole Scozzari...! Per cortesia!

**ANTONIO BARGONE.** Avevo anche sostenuto, e continuo ad esserne convinto, che il momento storico in cui è stato approvato quel provvedimento rifletteva una situazione di instabilità delle amministrazioni locali dal punto di vista politico-istituzionale che è stata largamente superata attraverso elezioni che si sono svolte sulla base del nuovo sistema elettorale. A Palermo ed a Catania vi sono oggi sindaci democraticamente eletti per cui mi sembrava che, rispetto ad una regione siciliana non più legata al vecchio schema elettorale ed in via di uscire da una situazione di difficoltà permanente, anche dal punto di vista politico, il provvedimento fosse ingiustificato.

Come ricordavo poc'anzi, il Governo non ha ritenuto di dover illustrare come e quali opere siano state realizzate, né in che modo siano state effettuate le relative spese. A nostro avviso, invece, sarebbe stato utile sapere in che modo siano stati realizzati gli investimenti per la regione siciliana, soprattutto per le opere indicate in quel famoso provvedimento che poi ha dato la stura ai successivi; ed ancora, quali siano stati i tempi e quali le spese rispetto agli investimenti utilizzati. Credo che questa sia una grave carenza e che questo Governo non sia esente da responsabilità. In Commissione ci è stato detto: «Noi che ci possiamo fare? Questo problema l'abbiamo ereditato, e in una fase come questa, tenuto conto che si tratta soltanto di definire la contabilità, non possiamo fare altro che portare a compimento il provvedimento in questione».

Ebbene, non era solo questo il compito del Governo. Il Governo aveva il dovere di in-

formare il Parlamento sullo stato dei lavori, e sugli investimenti realizzati (e mi sembra che un collega siciliano della maggioranza abbia anche indicato alcune di queste opere). Tali chiarimenti — lo ripeto — sarebbero stati particolarmente utili perché avrebbero anche aiutato a capire se il provvedimento in esame sarà davvero l'ultimo della serie. Voi infatti, colleghi del Governo, potreste essere costretti ad adottarne un altro simile, nonostante i poteri sostitutivi attribuiti al Presidente del Consiglio.

Questo muoversi «a vista», in maniera così superficiale, rispetto ad una questione tanto delicata non dimostra molta sensibilità nei confronti della Sicilia, nonostante le affermazioni fatte. Ci si limita ad una sorta di adempimento, contenti del fatto che comunque il Presidente del Consiglio di questa maggioranza ha un potere sostitutivo. Non può essere così. Un atteggiamento rispettoso nei confronti di quella realtà e del suo sviluppo, teso alla realizzazione di particolari opere in risposta alle esigenze che erano state poste da quel provvedimento, avrebbe richiesto un diverso comportamento. Il Parlamento avrebbe dovuto impegnarsi maggiormente per varare un complesso normativo più articolato, capace di garantire l'effettiva realizzazione di quelle opere al meglio e con il massimo possibile di risparmio, come impone l'attuale situazione economica del paese.

Nelle more del lavoro parlamentare, la regione siciliana ha approvato una nuova legge di riforma in materia di appalti, molto rigorosa, con norme trasparenti. È inoltre cambiato anche l'assetto politico istituzionale dei due comuni interessati alle opere. Da questo punto di vista, quello in esame è un provvedimento assolutamente anacronistico, che avrebbe potuto avere una giustificazione migliore se il Governo avesse compiuto una valutazione di merito delle opere cui esso si riferisce.

Ci rendiamo conto, perché non siamo irragionevoli, che in questo momento non si può votare contro un provvedimento sostanzialmente teso ad intervenire su una situazione non più solo in *itinere* ma in via di conclusiva definizione. È chiaro che non convertire in legge il decreto significherebbe

## XII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 23 GIUGNO 1994

creare caos e danneggiare la realtà siciliana. Tuttavia non si possono nascondere le perplessità esposte, che permangono sia rispetto alla scelta iniziale sia rispetto a quella che in questo momento il Governo sta compiendo e soprattutto rispetto alle motivazioni che ha messo in campo. Contemperando le due esigenze, i deputati del gruppo progressista-federativo si asterranno dalla votazione del disegno di legge di conversione n. 582.

**PRESIDENTE.** Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Pizzicara. Ne ha facoltà.

**ROBERTA PIZZICARA.** Ci troviamo di fronte a decreti-legge ereditati che servono a legittimare ritardi e incapacità nel gestire il denaro pubblico e potenzialità umane; denaro e potenzialità che avrebbero permesso alle regioni meridionali, in questo caso alla Sicilia, di sanare situazioni di dislivello infrastrutturale, di cominciare a camminare con le proprie gambe e soprattutto di diventare consapevoli di non dover dipendere sempre e solo dallo Stato centralista e assistenziale, in ragione della propria dignità di regioni a statuto speciale con forti tradizioni culturali.

Avevamo dunque chiesto che le competenze non fossero del presidente della regione ma di quello della provincia o dei sindaci dei comuni interessati.

**PRESIDENTE.** Chiedo scusa, onorevole Pizzicara.

Onorevoli colleghi! Orevole Dalla Chiesa, per cortesia! È difficile per la collega Pizzicara parlare in queste condizioni.

Continui pure, onorevole Pizzicara.

**ROBERTA PIZZICARA.** In Commissione ci è stato detto che le opere erano già state in gran parte eseguite, quindi in conformità con la richiesta del Governo — ed a malincuore —, voteremo a favore del disegno di legge di conversione n. 582.

**PRESIDENTE.** Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Paolone. Ne ha facoltà.

**BENITO PAOLONE.** Signor Presidente, o-

norevoli colleghi, ho chiesto di parlare per lasciare traccia in questa Assemblea di un fatto che investe un parlamentare che è contemporaneamente anche consigliere comunale di opposizione a Catania: lo sono sempre stato, ma mi sono assunto in ogni occasione la responsabilità di concorrere alla soluzione dei problemi che riguardano quella comunità, indipendentemente dall'appartenenza ad una determinata formazione politica.

Questo è stato uno dei provvedimenti che ho contrastato da consigliere comunale e da parlamentare regionale e che invece mi trovo ora qui, come deputato nazionale, a dover sostenere. L'ho fatto per tutto quello che la sua impostazione comportava e non starò qui a ripetere le motivazioni addotte e già richiamate dall'onorevole Bono nel suo intervento a nome del gruppo di alleanza nazionale-MSI.

Ho osteggiato questo provvedimento anche per altre ragioni che sono note a chi conosce la vicenda di una città come Catania, ma delle quali è bene che anche questa Assemblea abbia notizia.

Al punto in cui siamo non si può non votare un provvedimento che investe tante opere già in corso di realizzazione e che riguardano fondamentalmente tre settori. Vorrei far cenno, innanzitutto, al quartiere di Librino, le cui condizioni sono davvero terribili ma che comunque è molto importante in quanto ospita 80 mila abitanti della zona sud di Catania, là dove si riscontrano maggiormente situazioni di sofferenza della popolazione. Quel quartiere, che è stato progettato da un giapponese, Kenzo Tange (siamo sempre alla moda dei cervelli estranei al nostro paese), non è stato realizzato secondo la nostra cultura e le nostre tradizioni: l'agorà, la piazza, i luoghi di incontro. Non vi è nulla di tutto ciò a Librino.

**PRESIDENTE.** Onorevole Calderisi, la prego di sgombrare l'emiciclo.

**BENITO PAOLONE.** Si tratta invece, come dicevo, di un grande agglomerato, dove si cammina, si cammina e non ci si incontra mai. Certo, sarebbe potuto diventare bellissimo solo che venissero apportate talune

modifiche. E allora immaginatevi un quartiere come quello che ho descritto, nel quale si cammina e non ci si incontra e nel quale non vi è possibilità di socializzare: cosa deve fare la gente? Può diventar matta o delinquere per pazzia!

Bisognava realizzare le infrastrutture, sapendo che a tale scopo e per quel quartiere, progettato da... «Tingo Tango» d'accordo con il comune e con i finanziamenti di tutti (Stato, regione e comune), esisteva una convenzione con una società di progettazione, la Spa Progetti. Invece è intervenuta l'ITALISPACA: si è riassunto, riassorbito e collegato tutto, dai vertici ai medio-vertici della regione con la compiacenza del comune, per stipulare un «patto di contrasto», a seguito del quale sono rimaste in sospeso sia le opere che avrebbero dovuto essere realizzate dalla Spa Progetti sia quelle di competenza dell'ITALISPACA! Ed il quartiere è stato massacrato soprattutto per la mancanza di servizi fondamentali. La gente così impazzisce! E poi ci si rammarica perché nascono situazioni di sofferenza quali quelle che tutti conosciamo. Ma tutto questo è avvenuto in Italia, non sulle nuvole! In Sicilia, non sulle nuvole! A Catania, non sulle nuvole!

Per quanto mi riguarda, mi sono battuto contro un modo così farraginoso di procedere. Mi riferisco al decreto-legge al nostro esame, che attribuisce al Presidente del Consiglio il potere di provvedere in via sostitutiva al fine di realizzare davvero determinate opere.

Un problema è quello del raddoppio della circonvallazione; si tratta di una questione che personalmente conosco. La circonvallazione di Catania è diventata una strada interna, e mi spiego meglio: la cinta etnea — alle pendici di quella gigantesca e formidabile montagna che è l'Etna — è stata urbanizzata, per cui vi è una cintura che chiude la città a nord. La città è caratterizzata da un continuo ingorgo e da una totale mancanza di servizi a causa del suo sviluppo storico e dell'ampliamento dei vari borghi. Ne consegue che Catania viene massacrata, non potendo essere attraversata. In queste condizioni come si possono sviluppare la vita e l'economia della città?

Io non sono né un architetto né un urba-

nista, ma capisco di non poter attraversare la città. La circonvallazione, che è dunque fondamentale, era una delle opere previste. Non so quali avrebbero dovuto essere i progetti tecnici per realizzarla, ma è sicuro che ci volevano. Ebbene, tali progetti non esistono o sono superati, anche se non si capisce da che cosa. Ciò nonostante finanziamo opere che possono essere considerate superate in una città il cui piano regolatore comunque non prevede niente di tutto ciò, ma solo uno schema generale. Ebbene, determinati progetti si potrebbero realizzare con la complicità di un parlamentare che è anche consigliere e che domani sera, proprio in quella città, interverrà contro simili misure. Sembra incredibile, ma tutto questo avviene nel nostro paese!

Perché allora sto intervenendo? Per dire che un provvedimento del genere, che attribuisce al Presidente del Consiglio simili poteri di intervento, deve assolutamente trovare nel Governo, nel Presidente del Consiglio medesimo, nei responsabili dell'esecutivo, una risposta immediata. È necessario infatti controllare quanto sta avvenendo e riferire al riguardo perché, convertendo in legge il decreto-legge n. 304, il Parlamento si impegna con il Governo; a sua volta, il Governo si deve impegnare con il Parlamento e con la nazione perché quelli che vengono stanziati sono soldi di tutti che, anche se destinati a città come Palermo e Catania, avrebbero potuto essere assegnati ad altre.

Chiedo, quindi, al Governo di occuparsi in modo approfondito di tale questione prima che si arrivi allo scadere dei tre mesi. Proprio in queste ore, in questi giorni, in questi mesi si decide un indirizzo urbanistico a Catania; non si capisce, allora, come si pretenda di avere la botte piena e la moglie ubriaca, di conciliare situazioni inconciliabili.

Ciò nonostante — immaginate! — pur avendo sempre fatto delle battaglie contro, non posso che dichiarare il nostro voto favorevole alla conversione in legge del decreto-legge 23 maggio 1994, n. 304 ...

MARIA CARAZZI. Ma vota contro!

BENITO PAOLONE. Come si fa, infatti, a

## XII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 23 GIUGNO 1994

non provvedere immediatamente, a non realizzare quanto prima simili interventi! Però, se le opere non verranno attuate, bisognerà davvero destituire i responsabili ed adottare misure sostitutive che innestino i meccanismi — ricordiamoci che la regione siciliana dispone di uno di questi — necessari a far dimettere i sindaci. È quanto si dovrà fare se non verranno adottati i piani regolatori e se le cose non verranno fatte come si deve, se non verranno cioè messi a disposizione tutti gli strumenti utili a migliorare la situazione delle comunità urbane, specie di quelle maggiormente investite dai disagi derivanti da una speculazione inarrestabile che oggi pesa come una cappa di piombo sulla testa di tutti noi, e non solo di coloro che vivono in alcune particolari città.

È un problema che interessa tutti, perché deve essere chiaro che questa è la nazione di tutti, senza differenze di latitudini o di longitudini. Per tali ragioni reputo fondamentale convertire in legge il decreto-legge n. 304, ma ciò deve essere fatto nella prospettiva da me illustrata, perché bisogna sempre verificare con quale animo, con quale convinzione e con quale determinazione viene sostenuta una certa tesi (*Applausi dei deputati dei gruppi di alleanza nazionale-MSI e di forza Italia*).

**PRESIDENTE.** Sono così esaurite le dichiarazioni di voto sul complesso del provvedimento.

Passiamo alla votazione finale.

Indico la votazione nominale finale, mediante procedimento elettronico, sul disegno di legge di conversione n. 582, di cui si è testé concluso l'esame.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

«Conversione in legge del decreto-legge 23 maggio 1994, n. 304, recante proroga del termine relativo alle competenze attribuite al presidente della regione siciliana per accelerare la realizzazione di opere pubbliche» (582):

Presenti . . . . .	451
Votanti . . . . .	284

Astenuti . . . . .	167
Maggioranza . . . . .	143
Hanno votato sì . . . . .	264
Hanno votato no . . . . .	20

(La Camera approva).

**Discussione del disegno di legge: Conversione in legge del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 295, recante ulteriore differimento del termine previsto per l'adozione dei regolamenti concernenti le categorie di documenti da sottrarre all'accesso (543).**

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 295, recante ulteriore differimento del termine previsto per l'adozione dei regolamenti concernenti le categorie di documenti da sottrarre all'accesso.

Ricordo che nella seduta del 1° giugno scorso la I Commissione (Affari costituzionali) ha espresso parere favorevole sull'esistenza dei presupposti richiesti dal secondo comma dell'articolo 77 della Costituzione per l'adozione del decreto-legge n. 295 del 1994, di cui al disegno di legge di conversione n. 543.

Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

Ricordo altresì che nella seduta di ieri la I Commissione (Affari costituzionali) è stata autorizzata a riferire oralmente.

Onorevole Rodeghiero, la prego di attendere un attimo prima di iniziare lo svolgimento della sua relazione, per consentire ai colleghi che lo desiderino, di abbandonare l'aula.

Onorevole Rodeghiero, ha ora facoltà di svolgere la sua relazione.

**FLAVIO RODEGHIERO, Relatore.** Signor Presidente onorevoli colleghi, in occasione della storica approvazione della legge n. 241 del 1990, in materia di regolamentazione del procedimento amministrativo, si era esultato per il definitivo riconoscimento ad ogni singolo cittadino del diritto di accesso ai documenti amministrativi al cui contenuto

fosse in qualche modo interessato. L'accesso a tali documenti è funzionale all'esercizio dell'insopprimibile ed incomprimibile diritto di difesa delle posizioni giuridicamente rilevanti di ogni singolo, sulla base, principalmente, dell'articolo 24 della Costituzione. Tale considerazione è ancor più valida nel caso in cui queste posizioni vengano a relazionarsi con un pubblico potere dotato di prerogative in grado di comprimere o comunque condizionare le posizioni medesime (ad esempio, nel diritto di proprietà, il potere di espropriazione).

A ciò si deve aggiungere il fatto che la perfetta conoscenza dell'iter procedimentale da parte del cittadino — che, per esempio, abbia presentato domanda per ottenere un'autorizzazione — costituisce un significativo deterrente per prevenire l'inerzia delle pubbliche amministrazioni e, comunque, per controllare l'esercizio da parte di queste delle pubbliche potestà.

Ricordo che l'articolo 24 della legge n. 241 del 1990 assegnava al Governo un termine di sei mesi, dalla data di entrata in vigore della legge, per l'emanazione di uno o più decreti...

**PRESIDENTE.** Onorevole Mattarella! Onorevole Bindi! Per cortesia!

**FLAVIO RODEGHIERO, Relatore.** ...intesi a disciplinare le modalità di esercizio del diritto di accesso e i casi di esclusione dal diritto di accesso in relazione all'esigenza di salvaguardare taluni interessi ritenuti prioritari: la difesa e la sicurezza nazionale, la politica monetaria e valutaria, l'ordine pubblico e la riservatezza dei terzi.

Successivamente alla scadenza del termine fissato dalla legge n. 241, si era tuttavia verificata la grave circostanza per la quale il diritto di accedere ai documenti amministrativi, riconosciuto incondizionatamente dalla legge stessa, era stato sottratto ai legittimi titolari che si erano visti negare dai giudici amministrativi la possibilità di conoscere l'iter dei procedimenti che li riguardavano, attraverso un giudizio di inammissibilità del ricorso giurisdizionale nei confronti di un'amministrazione restata inerte alla richiesta di copia di propri provvedimenti.

In generale infatti la giurisprudenza — anche la più prestigiosa, come quella del Consiglio di Stato — ha considerato la mancata emanazione dei regolamenti suddetti come preclusiva, di per sé, dell'accoglimento della domanda di ottenere documenti basata sulle norme del diritto di accesso dettate dalla legge n. 241 del 1990. In alcuni altri casi, invece, tale linea non era stata riconosciuta valida, tanto che si era rilevato che le norme sul diritto di accesso erano ormai insuscettibili di applicazione, posto che la mancata adozione dei decreti non costituiva ostacolo all'esercizio del diritto alla conoscenza degli atti da cui promanasse la lesione di situazioni giuridiche soggettive. Un diritto soggettivo, infatti non può essere indeterminatamente subordinato, oltre il periodo di quiescenza disposto dal legislatore alla produzione di un'ulteriore normazione secondaria di esecuzione ed esserne quindi rimessa la realizzazione alla mera volontà dell'amministrazione (così le motivazioni).

A fronte di tale situazione, il decreto del Presidente della Repubblica n. 352 del 1992 ha reso necessaria l'adozione da parte delle singole amministrazioni di regolamenti che individuassero le categorie di documenti da sottrarre all'accesso entro il 13 febbraio 1994. Inoltre, esso ha reso obbligatoria l'acquisizione del parere della commissione per l'accesso ai documenti amministrativi. Da qui l'assoluta necessità ed urgenza di una proroga fino alla data di scadenza del decreto costitutivo della commissione stessa (il 30 giugno 1994), onde evitare che le amministrazioni possano trovarsi esposte alla richiesta di documenti amministrativi relativi ai preminenti interessi da salvaguardare che prima ho citato.

A fronte di una giurisprudenza in diversi modi orientata nelle more dell'emanazione dei regolamenti da parte della pubblica amministrazione, in sede di Commissione si è espressa inizialmente la volontà di dare una soluzione sistematica al problema delle esclusioni del diritto di accesso, cercando una formulazione più ampia e completa al fine di eliminare gli attuali dubbi interpretativi. Nonostante un'ampia e ripetuta discussione il Comitato dei nove ha ritenuto opportuno delimitare l'iniziale volontà specificando,

## XII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 23 GIUGNO 1994

con un articolo aggiuntivo, soltanto il termine di cui al comma 2 dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica n. 352 del 1992 al fine di una completa chiarezza.

La Commissione ha concluso in accordo con il Governo — presente alla discussione nella persona del signor ministro per la funzione pubblica —, sottolineando la volontà e la necessità di rivedere in maniera più completa ed efficiente la normativa del diritto di accesso agli atti amministrativi.

Ciò premesso, è da auspicare che detta volontà trovi una sollecita e concreta attuazione. In attesa pertanto di una normativa più completa, coordinata ed efficiente, chiedo all'Assemblea una rapida conversione in legge del decreto in esame, senza ulteriori modifiche.

**PRESIDENTE.** Ha facoltà di parlare il ministro per la funzione pubblica.

**GIULIANO URBANI, Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali.** Prendo la parola soltanto per dire che il Governo si associa a quanto detto dal relatore.

**PRESIDENTE.** La prima iscritta a parlare è l'onorevole Vigneri. Ne ha facoltà.

**ADRIANA VIGNERI.** Signor Presidente, il provvedimento del Governo è apparentemente volto a prevedere un'ulteriore proroga del termine per emanare i regolamenti che debbono individuare le categorie di documenti da sottrarre all'accesso.

In realtà esso non è più, come nei precedenti casi — nei confronti dei quali ci eravamo espressi in senso contrario —, un provvedimento di proroga. Al di là dell'intestazione, la normativa prevede una chiusura dei termini, poiché il decreto-legge sarà presumibilmente convertito dopo la scadenza della data — 30 giugno 1994 — individuata come ulteriore differimento. Fra l'altro, per le ragioni che ha ricordato il relatore, il termine del 30 giugno è strettamente connesso alla data di scadenza della commissione che avrebbe dovuto assistere all'attività di redazione dei regolamenti.

Purtroppo i regolamenti non sono stati approntati e ciò ha creato grosse difficoltà. Di fronte all'inerzia delle amministrazioni — sia ministeriali sia locali — la possibilità per i cittadini di accedere alla conoscenza dei documenti amministrativi (un'affermazione di principio, per così dire rivoluzionaria, contenuta nella legge n. 241) non ha avuto di fatto, se non di diritto, pratico esito ed effettiva realizzazione.

In realtà, la legge n. 241 non era del tutto soddisfacente dal punto di vista della disciplina del diritto di accesso. È un tema da affrontare, sia pure brevemente, in questa sede, perché — come dirò in seguito — il decreto del Governo ha fornito lo spunto per una discussione in Commissione ed io credo che rappresenterà anche l'occasione, per il Governo e per i gruppi parlamentari, per esercitare un'ulteriore iniziativa legislativa finalizzata a migliorare questa parte della legge n. 241. In particolare, essa non era soddisfacente perché l'articolo 31, richiamando la previsione contenuta nell'articolo 24 circa l'adozione di successivi atti regolamentari, stabiliva che l'esercizio del diritto di accesso non sarebbe stato possibile prima dell'entrata in vigore dei regolamenti stessi.

A fronte di tale scelta della legge, che da un lato attribuiva un diritto d'accesso e dall'altro rinviava a successivi atti regolamentari — poi non intervenuti — l'esercizio effettivo di quel diritto, il decreto del Presidente della Repubblica n. 352 del 1992 introduceva una correzione della disciplina, stabilendo che, scaduto il termine per l'emanazione dei regolamenti, quel diritto avrebbe potuto essere esercitato, ovvero l'accesso non avrebbe potuto essere negato se non nei casi previsti dalla legge (non dai regolamenti, che mancavano).

Cosa è accaduto in fase di applicazione concreta di questa disciplina? Almeno in un primo periodo, la giurisprudenza ha negato l'esercizio effettivo del diritto di accesso e solo in un secondo tempo ha dichiarato che esso effettivamente esisteva in quanto consentito dal decreto n. 352, anche in mancanza degli atti regolamentari.

Tutto ciò premesso, noi condividiamo la scelta del Governo di non tenere ulterior-

mente aperto il termine in questione, perché l'inerzia finora manifestatasi nel comportamento dell'amministrazione finirebbe verosimilmente per prolungarsi anche in futuro. Molto meglio è allora adottare una strada di responsabilizzazione dell'amministrazione, un principio che peraltro può essere introdotto soltanto se si dettano le conseguenze di un'eventuale inerzia. È proprio su questo punto che noi in sede di Commissione abbiamo avanzato alcuni rilievi, che si sono concretizzati anche in una serie di emendamenti inseriti nello stampato a disposizione dell'Assemblea.

L'attuale disciplina, dunque, non responsabilizza in modo sufficiente l'amministrazione. La legge, infatti, stabilisce che l'inerzia vada interpretata come rifiuto, che si abbia, cioè, un provvedimento di rifiuto implicito; e lo stesso decreto del Presidente della Repubblica, all'articolo 13, secondo comma, sancisce che non possa essere negato l'accesso, scaduto il termine per l'adozione dei regolamenti. Tuttavia, se l'amministrazione nega l'accesso stesso o se tace, il cittadino non ha comunque in mano un esito positivo.

Per questa ragione abbiamo presentato proposte di modifica per stabilire che, in mancanza degli atti regolamentari, il silenzio dell'amministrazione entro un certo termine — ridotto da trenta giorni a quindici — debba essere interpretato come positivo, volto ad introdurre il diritto di conoscere gli atti. In tal modo, sopravviverebbe semplicemente il problema di esercitare concretamente tale diritto attraverso la visione degli atti stessi o il rilascio delle copie.

Il Governo ha obiettato che le proposte incidono nella disciplina a regime della legge n. 241 e noi abbiamo convenuto che effettivamente era così: mettere mano alla disciplina della legge richiamata se da un lato a noi sembra molto opportuno, per non dire necessario, dall'altro è bene avvenga nell'ambito di un quadro più organico di esame della normativa sul procedimento amministrativo, in particolare sull'accesso agli atti dell'amministrazione.

Pertanto, signor Presidente preannuncio il ritiro dei miei articoli aggiuntivi 1.02 e 1.03. (vedi l'allegato A). Presenteremo una risolu-

zione in Commissione, nei confronti della quale il Governo ha già dimostrato un atteggiamento favorevole, per impegnare l'esecutivo e la stessa Commissione a riesaminare la disciplina in questione nel senso da me illustrato, al fine di rendere effettivo il diritto di accesso ai documenti dell'amministrazione dopo quattro anni dall'entrata in vigore della legge n. 241.

PRESIDENTE. È iscritta a parlare l'onorevole Moroni. Ne ha facoltà.

ROSANNA MORONI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, signor ministro, non ripercorrerò i vari passaggi e rinvii che hanno preceduto il provvedimento ora in esame, perché sono stati già ampiamente illustrati dal relatore e dalla collega che ha preso la parola prima di me.

Voglio però esprimere una forte critica per l'inerzia, il disimpegno, le ripetute inadempienze del Governo, prima, e delle amministrazioni interessate, poi. Il decreto-legge che stiamo esaminando dispone l'ulteriore differimento del termine previsto per l'adozione dei regolamenti concernenti le categorie di documenti da sottrarre all'accesso. Siamo fermamente contrari in linea di principio al metodo e all'abitudine del rinvio ma questo è un caso particolare, perché l'approvazione di detto provvedimento determina la possibilità di dare finalmente completa attuazione alla legge n. 241 del 7 agosto 1990.

Tale legge non è certamente cosa da poco; anzi, la ritengo un'importante conquista per noi tutti, un'affermazione dello Stato di diritto. Rappresenta un momento fondamentale di democrazia poiché ha introdotto norme importanti in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi; ha sancito il diritto dei cittadini alla trasparenza, alla partecipazione; ha riaffermato il loro diritto all'esercizio della tutela di interessi legittimi e diritti soggettivi, come previsto dall'articolo 24 della Costituzione.

Personalmente sono profondamente convinta che una delle cause del degrado politico raggiunto nel nostro paese sia rappresentato dal fatto che i cittadini non hanno

XII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 23 GIUGNO 1994

mai esercitato appieno il loro diritto e, direi, dovere, di partecipare all'attività politico-amministrativa, di documentarsi, di controllare, di informarsi, di capire e sapere. Troppo spesso hanno, abbiamo assegnato al momento delle elezioni una delega in bianco ai nostri rappresentanti e non ci siamo poi preoccupati di verificare se e come, nel concreto, espletassero il mandato loro assegnato.

Certo, mancavano anche gli strumenti, quindi la possibilità concreta, di esercitare il controllo. Da questo punto di vista, la legge n. 241 ha rappresentato un'importante innovazione, lo ripeto, affermando il diritto di accedere ai documenti amministrativi da parte di chi ne abbia interesse. Peccato che dal 1990 ad oggi, per ben quattro anni, le aspettative determinate da tale legge siano rimaste in larga parte deluse per un esecrabile atteggiamento di disinteresse e irresponsabilità da parte degli organismi che avrebbero dovuto emanare i regolamenti di attuazione e che, invece, con alibi vari, hanno seguito la radicata abitudine al rinvio.

In Commissione abbiamo avuto una discussione animata e impegnativa; abbiamo esaminato varie ipotesi con la ferma volontà di porre fine a questa scandalosa situazione, alle inaccettabili inadempienze che non solo hanno impedito il pieno esercizio di un diritto, ma hanno anche originato disparità di trattamento dei cittadini in conseguenza delle diverse situazioni determinatesi nelle varie amministrazioni.

L'introduzione nel provvedimento dell'articolo 1-bis, proposto unitariamente dalla Commissione, è particolarmente significativa, poiché esso tende a porre fine al sistema della decretazione e impegna il Parlamento, e soprattutto il Governo, a predisporre, in tempi rapidissimi, un apposito disegno di legge che, sulla base dei principi enunciati, dia completa e organica attuazione al principio irrinunciabile del diritto dei cittadini di accedere alla documentazione amministrativa.

Mi auguro che la conversione in legge del decreto n. 295, determinando le condizioni per l'effettivo esercizio di un diritto, dia finalmente risposta al diffuso bisogno di modificare il rapporto tra cittadini e istitu-

zioni. Voglio soprattutto augurarmi che rappresenti anche un impegno, un primo passo in direzione della semplificazione nella stesura dei provvedimenti legislativi, in modo che, davvero, l'interpretazione delle norme non sia riservata a pochi eletti, ma riguardi i reali destinatari di esse, che sono i cittadini tutti (*Applausi dei deputati del gruppo di rifondazione comunista-progressisti*).

**PRESIDENTE.** Non vi sono altri iscritti a parlare e pertanto dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

Ha facoltà di replicare il relatore, onorevole Rodeghiero.

**FLAVIO RODEGHIERO, Relatore.** Mi sembra sia stato confermato quanto da me già espresso nella relazione. Tutti i componenti il Comitato dei nove sono stati concordi sulla necessità di rendere finalmente effettivo il diritto di accesso ai documenti amministrativi dopo quattro anni dall'entrata in vigore della legge, al fine di migliorare il rapporto tra istituzioni e cittadini, consentendo a questi ultimi una partecipazione diretta e concreta.

**PRESIDENTE.** Ha facoltà di replicare il ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali.

**GIULIANO URBANI, Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali.** Rinuncio alla replica, signor Presidente.

**PRESIDENTE.** Passiamo all'esame dell'articolo unico del disegno di legge di conversione, nel testo della Commissione, identico a quello del Governo.

Avverto che l'unico articolo aggiuntivo residuo è riferito all'articolo 1 del decreto-legge, nel testo della Commissione, identico a quello del Governo.

Avverto altresì che non sono stati presentati emendamenti riferiti all'articolo unico del disegno di legge di conversione (*per gli articoli e l'articolo aggiuntivo vedi l'allegato A*).

Chiedo ai presentatori se confermino il ritiro degli articoli aggiuntivi Vigneri 1.02 e 1.03.

ADRIANA VIGNERI. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE Nessuno chiedendo di parlare sul residuo articolo aggiuntivo riferito all'articolo 1 del decreto-legge, chiedo al relatore se intenda aggiungere qualche ulteriore considerazione.

FLAVIO RODEGHIERO, *Relatore*. Intendo solo raccomandare l'approvazione dell'articolo aggiuntivo 1.01 della Commissione.

PRESIDENTE. Il Governo?

GIULIANO URBANI, *Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali*. Il Governo accetta l'articolo aggiuntivo 1.01 della Commissione.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'articolo aggiuntivo 1.01 della Commissione.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Reale. Ne ha facoltà.

ITALO REALE. Presidente, l'articolo aggiuntivo 1.01 è stato valutato positivamente dalla Commissione dopo aver preso atto che una modifica di alcuni articoli della legge n. 241 avrebbe comportato problemi sistematici e che, quindi, la sede della conversione in legge del decreto non era quella più opportuna per affrontare la materia. La Commissione aveva anche dibattuto la questione dell'articolo 328 del codice penale, concernente l'omissione d'atti d'ufficio, poiché vi è difficoltà di coordinamento tra il termine posto dall'articolo 328 e quelli indicati dall'articolo 2, commi 2 e 3, della legge n. 241. Quindi, la Commissione si è impegnata ad un esame complessivo della materia, che valuti anche la necessità di coordinare la suddetta norma del codice penale con la legge n. 241, anche perché, ai fini dell'esercizio del diritto di accesso, un inciso dell'articolo 328, che concede alle pubbliche amministrazioni la possibilità di differire il termine entro il quale dare risposta ai cittadini, è stato interpretato come termine indefinito. Pertanto, nel caso di interruzione di termine da parte della pubblica amministrazione, non vi è più la possibilità di applicare

l'articolo 328 del codice penale. Noi riteniamo questa conseguenza un errore, certo non voluto dal legislatore, al quale bisognerà porre rimedio.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo 1.01 della Commissione, accettato dal Governo.

(È approvato).

Poiché il disegno di legge consta di un articolo unico, si procederà direttamente alla votazione finale.

Passiamo alle dichiarazioni di voto sul complesso del provvedimento.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Antonio Soda. Ne ha facoltà.

Invito i colleghi a lasciare libero l'emiclo.

ANTONIO SODA. Il diritto costituzionale del cittadino italiano al controllo sull'osservanza della trasparenza e dell'imparzialità della pubblica amministrazione è stato attuato nel nostro ordinamento soltanto nel 1990 con la legge n. 241 del 7 agosto, a distanza quindi di oltre quarant'anni dall'approvazione della Costituzione.

La necessaria regolamentazione di questo diritto in relazione alle esigenze di tutela e di salvaguardia degli interessi pubblici, di sicurezza dello Stato, di difesa della politica monetaria e dell'ordine pubblico, nonché della tutela del diritto personale alla riservatezza, richiedeva, come è noto, la fattiva collaborazione della pubblica amministrazione centrale e periferica, chiamata ad individuare, con uno o più regolamenti, categorie dei documenti da sottrarre all'accesso.

Il termine per l'adozione di questi regolamenti è ripetutamente scaduto. Da ciò il decreto-legge ed il tormentato dibattito nella Commissione affari costituzionali per trovare una soluzione che rendesse attuabile il diritto del cittadino.

Ragioni di ordine procedimentale relative all'inammissibilità dei nostri emendamenti per il loro carattere innovativo della legge del 1990 e ragioni di ordine sostanziale, di

XII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 23 GIUGNO 1994

rivisitazione integrale di quella legge sulla base di un progetto organico, ci hanno consigliato il ritiro degli emendamenti stessi. Resta comunque la necessità di pervenire urgentemente ad una riforma della legge n. 241 del 1990 ed è con questo spirito e con questo impegno che annunciamo il voto favorevole dei deputati del nostro gruppo. *(Applausi dei deputati del gruppo progressisti-federativo).*

**PRESIDENTE.** Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Fontan. Ne ha facoltà.

**ROLANDO FONTAN.** Signor Presidente, onorevoli colleghi, il presente decreto-legge, già più volte oggetto di reiterazioni, ha lo scopo di prorogare al 30 giugno 1994 il termine entro il quale tutte le amministrazioni pubbliche dovranno approvare il regolamento che individua gli atti da sottrarre all'accesso ai cittadini. Molte amministrazioni, però, non hanno finora adempiuto al dettato legislativo, mortificando — e molto spesso negando — il diritto di accesso.

La data oggetto del presente decreto-legge, ossia, come dicevo, quella del 30 giugno 1994, è da considerarsi termine ultimo, come dichiarato anche dal Governo in sede di esame in Commissione. Il Governo, cioè, ha chiarito la non volontà di prorogare ulteriormente in futuro detto termine.

Di conseguenza, il diritto di accesso potrà finalmente cominciare ad essere davvero esercitato. Tutto ciò fermo restando, come è emerso anche nella discussione in Commissione, la concreta necessità di rivedere in qualche sua parte la normativa dell'accesso, di cui alla legge n. 241 del 1990, all'insegna di una maggiore efficacia di tale legge, dell'attuazione del diritto di accesso per favorire ogni cittadino e di una piena trasparenza, come stabilito dalla Costituzione.

Per questi motivi, i deputati del gruppo della lega nord voteranno a favore del provvedimento.

**PRESIDENTE.** Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Nespoli. Ne ha facoltà.

**VINCENZO NESPOLI.** Signor Presidente,

onorevoli colleghi, signor ministro, al decreto-legge n. 295 è sotteso un atteggiamento del Governo che occorre evidenziare.

Di fronte ad una scadenza del termine così ravvicinata nel tempo (il 30 giugno è alle porte), il comma 2 dell'articolo 13 del richiamato decreto del Presidente della Repubblica n. 352, consente al cittadino di accedere ai documenti amministrativi da sottrarre all'accesso con riferimento alle leggi già vigenti. Si tratta di un passo in avanti, che però non è sufficiente, in quanto molteplici amministrazioni sono inadempienti sotto il profilo dell'adozione dei regolamenti prescritti dalla legge, che devono disciplinare non solo i documenti da sottrarre all'accesso, ma l'intera materia.

A questo riguardo, l'articolo 24, comma 4, della legge n. 241 introduce un meccanismo di silenzio-rifiuto da parte dell'amministrazione nei confronti della richiesta del cittadino, anche in presenza dei regolamenti. In Commissione ci siamo ampiamente soffermati sull'esigenza di introdurre una possibilità completamente diversa, cioè il principio del silenzio-assenso dell'amministrazione rispetto alla richiesta del cittadino. Ciò, ovviamente, vale in linea generale, perchè per quanto riguarda i documenti da sottrarre all'accesso si applicano le leggi attualmente vigenti. È chiaro che l'obiettivo del legislatore deve essere quello di rendere realmente applicabili i principi contenuti nella legge n. 241, attraverso un meccanismo legislativo sostitutivo delle inadempienze delle amministrazioni, fissando regole chiare e procedure da adottare anche in assenza di regolamenti.

Tutto questo è stato sottolineato nel dibattito che si è svolto in Commissione e ritengo che il Governo (il ministro qui presente, che ha partecipato anche ai lavori in Commissione, lo ha sottolineato) debba farsi carico dell'esigenza di adottare una normativa che renda attuabili i principi contenuti nella legge n. 241 del 1990 e consenta finalmente al cittadino di esercitare il proprio diritto. Per queste motivazioni, il gruppo di alleanza nazionale-MSI voterà a favore del disegno di legge di conversione n. 543.

**PRESIDENTE.** Ha chiesto di parlare per

dichiarazione di voto l'onorevole Vietti. Ne ha facoltà.

MICHELE VIETTI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, signor ministro, la Commissione, nell'intraprendere l'esame del decreto-legge n. 295, si è in realtà trovata di fronte ad una ennesima proroga dell'anno previsto dall'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica n. 352 del 1992, posto come termine per l'adozione, da parte del Governo, dei regolamenti concernenti le categorie di documenti amministrativi da sottrarre all'accesso.

La Commissione, quindi, si è trovata di fronte ad un oggetto attinente alla disciplina transitoria. Nel prendere atto che il decreto-legge proponeva di prorogare ulteriormente il termine relativo alla disciplina transitoria al 30 giugno di quest'anno, essa si è resa conto che nella normativa, così come si continuava a delineare a seguito delle successive proroghe, rimanevano alcune vischiosità ed incompletezze.

L'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica n. 352 relativo alla disciplina transitoria, prevedeva, in realtà, semplicemente che il diniego di accesso non potesse essere opposto con provvedimento motivato in relazione alle esigenze di salvaguardia degli interessi di cui all'articolo 24 della legge n. 241 del 1990, ossia per motivi di sicurezza, ordine pubblico o riservatezza di terzi, ma non prevedeva una dettagliata procedura che costringesse la pubblica amministrazione a dare risposte certe in tempi certi.

È sorta da qui l'esigenza, avvertita da tutta la Commissione, di prospettare l'eventualità di introdurre anche in sede di disciplina transitoria qualche vincolo e limite alla pubblica amministrazione affinché sia indotta a fornire quelle risposte certe in tempi certi che il comma 1 dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica n. 352 non prevedeva. A questo punto è intervenuta la dichiarazione del Governo che, tramite il ministro Urbani, ha ribadito in modo esplicito e formale alla Commissione che non era intenzione del Governo prolungare ulteriormente il termine del 30 giugno 1994. Preso atto dell'intenzione del

Governo di non disporre ulteriori proroghe, la Commissione si è trovata a veder cadere le preoccupazioni attinenti alla disciplina transitoria di cui al comma 1 dell'articolo 13, perché nell'imminenza della scadenza del termine subentrava la previsione di cui al comma 2 dell'articolo 13, che prevedeva una tutela più ampia e completa del cittadino per il diritto di accesso, stabilendo che decorso il termine per l'adozione dei regolamenti, l'accesso non potesse più essere negato se non nei casi previsti dalla legge ovvero — secondo un'interpretazione che mi pare pacifica — se non nei casi di cui al comma 1 dell'articolo 24, ossia segreto di Stato o divieti di divulgazione altrimenti previsti dall'ordinamento.

Pur con una serie di approssimazioni successive la Commissione ha quindi ritenuto che la normativa prevista dal comma 2 dell'articolo 13 (che entrerà a regime nell'imminenza della scadenza del termine del 30 giugno) potesse ritenersi sufficiente a tutelare il diritto di accesso del cittadino e rispondesse quindi alle preoccupazioni ampiamente avvertite e discusse. Coerentemente, i colleghi che avevano presentato emendamenti modificativi della procedura hanno accettato di ritirarli e il decreto-legge giunge oggi in assemblea per la sua conversione con un'unica modifica: al comma 2 dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica n. 352 del 1992 il riferimento al termine di un anno, ormai di difficile comprensione in quanto oggetto di successive proroghe, è stato sostituito con l'indicazione specifica del 30 giugno 1994.

Non si può negare che qualche problema permanga. Anche se, infatti, il legislatore afferma ormai chiaramente che cessata la disciplina transitoria l'accesso non potrà essere negato, l'inevitabile riferimento procedurale all'articolo 25 consente ancora alla pubblica amministrazione, trascorsi 30 giorni dalla richiesta, di opporre il silenzio-rifiuto, il che non rappresenta certamente una completa e piena tutela del diritto di accesso del cittadino. Condividiamo quindi le istanze, avanzate anche da altri colleghi in Commissione, circa la necessità di predisporre un più generale disegno di legge che intervenga sulle procedure e sui termini di cui alla legge

## XII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 23 GIUGNO 1994

n. 241 del 1990, per consentire di accelerare i tempi di lavoro della pubblica amministrazione e mettere il cittadino in grado di fruire in modo più pieno e completo del diritto all'accesso che la legge del 1990 gli ha riconosciuto.

Per queste ragioni dichiaro il voto favorevole dei deputati del gruppo del centro cristiano democratico.

**PRESIDENTE.** Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Di Muccio. Ne ha facoltà.

**PIETRO DI MUCCIO.** Signor Presidente, signor ministro, colleghi, gli aspetti tecnici del provvedimento al nostro esame sono stati già ampiamente illustrati dai colleghi intervenuti; mi sia consentito tuttavia sottolinearne un altro ancora, di carattere politico-costituzionale, sul quale il gruppo di forza Italia ha piacere che il ministro concordi pienamente.

In sostanza le leggi italiane tendono a proteggere più le amministrazioni che i cittadini. Anche in materia di accesso dobbiamo constatare che la legge frappone molti più ostacoli al diritto di accesso di quelli che sarebbe lecito attendersi in questa materia. Abbiamo dunque accolto con enorme soddisfazione il preannuncio del ministro di voler rivedere l'argomento, limitando i diritti delle pubbliche amministrazioni al fine di allargare lo spazio di libertà dei cittadini. In tal modo i diritti possono divenire qualcosa di concreto e non rimanere pure enunciazioni sulla carta.

Questi sono i motivi per i quali i deputati del gruppo di forza Italia voteranno a favore della conversione in legge del decreto-legge in esame.

**PRESIDENTE.** Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Bielli. Ne ha facoltà.

**VALTER BIELLI.** Signor Presidente, signor ministro, onorevoli colleghi ritengo che la Commissione questa volta abbia lavorato molto e bene, anche in relazione al fatto che ci siamo trovati di fronte alla conversione in legge di un decreto-legge che prevedeva la

necessità di regolare le categorie di documenti da sottrarre all'accesso. Siamo invece usciti dalla Commissione riflettendo su un'altra questione, su come, cioè, garantire il diritto dei cittadini all'accesso, nel senso che si è rovesciata una certa logica, fatto che giudico politicamente rilevante e significativo. Il nostro lavoro ha avuto come obiettivo proprio quello di garantire diritti fino ad oggi negati. Tale negazione derivava dalla disciplina vigente, che di fronte all'inerzia dell'amministrazione di fatto sanciva l'impossibilità per i cittadini di esercitare pienamente il proprio diritto.

Come ho detto questa logica è stata rovesciata nel senso che ora il silenzio e l'inerzia delle amministrazioni sono senza alcuna conseguenza per i cittadini, il che rappresenta un risultato molto importante.

Un altro elemento rilevante è rappresentato dall'impegno assunto in Commissione dai gruppi parlamentari e dal Governo di non seguire più in questa materia la strada della decretazione d'urgenza. Ecco perché giudico positivo il lavoro svolto, soprattutto per il fatto che è stato evidenziato che la partecipazione non è un lusso bensì un diritto che va pienamente tutelato.

**PRESIDENTE.** Sono così esaurite le dichiarazioni di voto sul complesso del provvedimento.

Prima di passare alla votazione finale, chiedo che la Presidenza sia autorizzata a procedere al coordinamento formale del testo approvato.

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

*(Così rimane stabilito).*

Passiamo alla votazione finale.

Vi prego, colleghi, di non premere il tasto finché io non abbia dichiarato aperta la votazione; altrimenti, il voto non viene registrato.

Indico la votazione nominale finale, mediante procedimento elettronico, sul disegno di legge di conversione n. 543, di cui si è testé concluso l'esame.

*(Segue la votazione).*

Dichiaro chiusa la votazione.

XII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 23 GIUGNO 1994

Comunico il risultato della votazione:

«Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 295, recante ulteriore differimento del termine previsto per l'adozione dei regolamenti concernenti le categorie di documenti da sottrarre all'accesso» (543):

Presenti . . . . .	355
Votanti . . . . .	354
Astenuti . . . . .	1
Maggioranza . . . . .	178
Hanno votato <i>sì</i> . . . . .	353
Hanno votato <i>no</i> . . . . .	1

(La Camera approva).

ANTONIO BARGONE. Chiedo di parlare per una precisazione.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ANTONIO BARGONE. Presidente, desidero segnalare che nella votazione finale sul disegno di legge di conversione n. 582, la mia posizione di astensione dal voto non è stata registrata dal sistema.

PRESIDENTE. La Presidenza prende atto della sua dichiarazione.

RITA COMMISSO. Chiedo di parlare per una precisazione.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RITA COMMISSO. Anch'io intendo precisare che non è stata registrata la mia posizione di astensione dal voto nella votazione finale sul disegno di legge di conversione n. 582.

PRESIDENTE. La Presidenza prende atto della sua dichiarazione.

GIUSEPPE SCOZZARI. Chiedo di parlare per una precisazione.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIUSEPPE SCOZZARI. Presidente, desidero precisare che non è stato registrato il mio voto nella votazione finale sul disegno di legge di conversione n. 543.

PRESIDENTE. La Presidenza prende atto della sua dichiarazione.

CLAUDIO PERCIVALLE. Chiedo di parlare per una precisazione.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CLAUDIO PERCIVALLE. Signor Presidente, desidero far presente che il mio voto favorevole espresso in occasione della votazione finale sul disegno di legge di conversione n. 543, non è stato registrato.

PRESIDENTE. La Presidenza prende atto anche della sua dichiarazione.

### Ordine del giorno della seduta di domani.

PRESIDENTE. Comunico l'ordine del giorno della seduta di domani.

Venerdì 24 giugno 1994, alle 9:

*Interpellanze ed interrogazioni sull'emittenza radiotelevisiva.*

**La seduta termina alle 12,10.**

---

IL CONSIGLIERE CAPO  
DEL SERVIZIO STENOGRAFIA  
DOTT. VINCENZO ARISTA

---

L'ESTENSORE DEL PROCESSO VERBALE  
DOTT. MARIO CORSO

---

*Licenziato per la composizione e la stampa  
del Servizio Stenografia alle 16.*

---

XII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 23 GIUGNO 1994

---

VOTAZIONI QUALIFICATE  
EFFETTUATE MEDIANTE  
PROCEDIMENTO ELETTRONICO

- 
- F = voto favorevole (in votazione palese)  
C = voto contrario (in votazione palese)  
V = partecipazione al voto (in votazione segreta)  
A = astensione  
M = deputato in missione  
T = Presidente di turno  
P = partecipazione a votazione in cui è mancato il numero legale

Le votazioni annullate sono riportate senza alcun simbolo.

Ogni singolo elenco contiene fino a 34 votazioni.

Agli elenchi è premesso un indice che riporta il numero, il tipo, l'oggetto, il risultato e l'esito di ogni singola votazione.

PAGINA BIANCA

## XII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 23 GIUGNO 1994

## ELENCO N. 1 (DA PAG. 850 A PAG. 866)

Votazione		OGGETTO.	Risultato				Esito
Num.	Tipo		Ast.	Fav.	Contr.	Magg.	
1	Nom.	ddl 582 - voto finale	167	264	20	143	Appr.
2	Nom.	ddl 543 - voto finale	1	353	1	178	Appr.

\* \* \*

## XII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 23 GIUGNO 1994

▪ Nominativi ▪	▪ ELENCO N. 1 DI 1 - VOTAZIONI DAL N. 1 AL N. 2 ▪	
	1	2
ACIERNO ALBERTO	M	M
ACQUARONE LORENZO		
ADORNATO FERDINANDO	A	
AGNALETTI ANDREA	F	
AGOSTINACCHIO PAOLO		
AGOSTINI MAURO	A	F
AIMONE PRINA STEFANO	M	M
ALBERTINI GIUSEPPE	A	F
ALEMANNI GIOVANNI		
ALIPRANDI VITTORIO	F	F
ALOI FORTUNATO	M	M
ALOISIO FRANCESCO	A	F
ALTEA ANGELO	A	
AMICI SESA	A	F
AMORUSO FRANCESCO MARIA		
ANDREATTA BENIAMINO	F	
ANEDDA GIANFRANCO	F	
ANGELINI GIORDANO	A	F
ANGHINONI UBER	F	F
ANGIUS GAVINO		
APREA VALENTINA	F	
ARATA PAOLO	F	
ARCHIUTTI GIACOMO		
ARDICA ROSARIO	F	
ARLACCHI GIUSEPPE	A	
ARRIGHINI GIULIO	C	F
ASQUINI ROBERTO	M	M
AYALA GIUSEPPE	A	F
AZZANO CANTARUTTI LUCA	A	
BACCINI MARIO		
BAIAMONTE GIACOMO	F	F
BALDI GUIDO BALDO	F	F
BALLAMAN EDOUARD	F	F
BALOCCHI MAURIZIO	F	
BAMPO PAOLO	F	F
BANDOLI FULVIA	C	F
BARBIERI GIUSEPPE	F	F
BARESI EUGENIO	F	

## XII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 23 GIUGNO 1994

■ Nominativi ■	■ ELENCO N. 1 DI 1 - VOTAZIONI DAL N. 1 AL N. 2 ■	
	1	2
BARGONE ANTONIO	F	
BARRA FRANCESCO MICHELE	F	F
BARTOLICH ADRIA	F	
BARZANTI NEDO	A	
BASILE DOMENICO ANTONIO	F	F
BASILE EMANUELE	F	
BASILE VINCENZO	F	F
BASSANINI FRANCO	A	F
BASSI LAGOSTENA AUGUSTA	F	F
BASSO LUCA	F	F
BATTAFARANO GIOVANNI	A	F
BATTAGLIA DIANA	F	F
BECCHETTI PAOLO	F	F
BEEBE TARANTELLI CAROLE	A	F
BELLEI TRENTI ANGELA	A	F
BELLOMI SALVATORE	A	F
BENEDETTI VALENTINI DOMENICO	F	
BENETTO RAVETTO ALIDA	F	
BERGAMO ALESSANDRO	F	
BERLINGUER LUIGI		
BERLUSCONI SILVIO		
BERNARDELLI ROBERTO	A	
BERNINI GIORGIO		
BERTINOTTI FAUSTO		
BERTOTTI ELISABETTA	A	F
BERTUCCI MAURIZIO	F	F
BIANCHI GIOVANNI	F	F
BIANCHI VINCENZO	F	F
BIELLI VALTER	F	
BINDI ROSY	F	F
BIONDI ALFREDO		
BIRICOTTI ANNA MARIA	A	
BISTAFFA LUCIANO	F	F
BIZZARRI VINCENZO		
BLANCO ANGELO	F	F
BOFFARDI GIULIANO	A	
BOGHETTA UGO	A	
BOGI GIORGIO	F	

## XII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 23 GIUGNO 1994

▪ Nominativi ▪	▪ ELENCO N. 1 DI 1 - VOTAZIONI DAL N. 1 AL N. 2 ▪	
	1	2
BOLOGNESI MARIDA	F	
BONAFINI FLAVIO	C F	
BONATO MAURO	A F	
BONFIETTI DARIA	A	
BONGIORNO SEBASTIANO	F	
BONINO EMMA	M M	
BONITO FRANCESCO	A F	
BONO NICOLA	F F	
BONOMI GIUSEPPE	F F	
BONSANTI ALESSANDRA	A	
BORDON WILLER	A	
BORGHEZIO MARIO	F	
BORTOLOSO MARIO	F F	
BOSELLI ENRICO		
BOSISIO ALBERTO	C F	
BOSSI UMBERTO		
BOVA DOMENICO	F F	
BRACCI LIA	F F	
BRACCI MARINAI MARIA GLORIA		
BRACCO FABRIZIO FELICE	A F	
BROGLIA GIAN PIERO	F	
BRUGGER SIEGFRIED	A F	
BRUNALE GIOVANNI	A F	
BRUNETTI MARIO	A F	
BUONTEMPO TEODORO	F	
EJRANI PROCACCINI MARIA	F F	
BUTTIGLIONE ROCCO	F	
CABRINI EMANUELA	F F	
CACCAVALE MICHELE	F F	
CACCAVARI ROCCO FRANCESCO		
CALABRETTA MANZARA MARIA ANNA	F F	
CALDERISI GIUSEPPE	F	
CALDEROLI ROBERTO	F F	
CALLERI RICCARDO	F F	
CALVANESE FRANCESCO	F	
CALVI GABRIELE	F F	
CALZOLAIO VALERIO	A	
CAMOIRANO MAURA	A	

## XII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 23 GIUGNO 1994

■ Nominativi ■	■ ELENCO N. 1 DI 1 - VOTAZIONI DAL N. 1 AL N. 2 ■	
	1	2
CAMPATELLI VASSILI	A	F
CANAVESE CRISTOFORO	F	F
CANESI RICCARDO	C	
CAPITANEO FRANCESCO	F	F
CARAZZI MARIA	A	F
CARDIELLO FRANCO	F	F
CARLESIMO ONORIO	F	
CARLI CARLO	A	
CARRARA NUCCIO	F	
CARTELLI PIORDELISA		
CARUSO ENZO		
CARUSO MARIO	F	
CASCIO FRANCESCO		
CASELLI FLAVIO	F	F
CASINI PIER FERDINANDO		
CASTELLANETA SERGIO	C	A
CASTELLANI GIOVANNI	F	
CASTELLAZZI ELISABETTA		
CASTELLI ROBERTO	F	F
CAVALIERE ENRICO	F	
CAVALLINI LUISSELLA		
CAVANNA SCIREA MARIELLA	F	F
CAVERI LUCIANO	F	
CECCHI UMBERTO	F	F
CECCONI UGO		
CEFARATTI CESARE	F	F
CENNAMO ALDO	F	
CERESA ROBERTO	F	F
CERULLO PIETRO	F	F
CESETTI FABRIZIO	A	F
CHERIO ANTONIO	F	
CHIAROMONTE FRANCA	C	F
CHIAVACCI FRANCESCA	A	F
CHIESA SERGIO	F	F
CICU SALVATORE	F	
CIOCCHETTI LUCIANO	F	F
CIPRIANI ROBERTO	F	F
CIRUZZI VINCENZO	F	

## XII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 23 GIUGNO 1994

▪ Nominativi ▪	▪ ELENCO N. 1 DI 1 - VOTAZIONI DAL N. 1 AL N. 2 ▪	
	1	2
COCCI ITALO	A	F
COLA SERGIO		
COLLAVINI MANLIO		
COLOMBINI EDRO	F	F
COLOSIMO ELIO		
COLUCCI GAETANO		
COMINO DOMENICO		
COMISSO RITA	F	
CONTE GIANFRANCO	F	
CONTI CARLO	F	F
CONTI GIULIO		
CORDONI ELENA EMMA	A	F
CORLEONE FRANCO	A	F
CORNACCHIONE MILELLA MAGDA	A	
COSSUTTA ARMANDO		
COSTA RAFFAELE	M	M
COVA ALBERTO	F	F
CRIMI ROCCO	F	
CRUCIANELLI FAMIANO		
CUSCUNA' NICOLO' ANTONIO	F	
D'AIMMO FLORINDO	F	F
D'ALEMA MASSIMO		
D'ALIA SALVATORE		
DALLA CHIESA MARIA SIMONA	A	F
DALLARA GIUSEPPE		
DANIELI FRANCO	A	F
DE ANGELIS GIACOMO	A	F
DE BENETTI LINO	C	
DE BIASE GAIOTTI PAOLA	A	
DE GHISLANZONI CARDOLI G.	F	F
DE JULIO SERGIO	A	F
DEL GAUDIO MICHELE	A	
DELLA ROSA MODESTO MARIO	F	F
DELLA VALLE RAFFAELE	F	
DELL'UTRI SALVATORE	F	F
DEL NOCE FABRIZIO	C	
DEL PRETE ANTONIO	F	F
DEL TURCO OTTAVIANO	A	

## XII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 23 GIUGNO 1994

▪ Nominativi ▪	▪ ELENCO N. 1 DI 1 - VOTAZIONI DAL N. 1 AL N. 2 ▪	
	1	2
DE MURTAS GIOVANNI	A	
DE ROSA GABRIELE	F	
DE SIMONE ALBERTA	A	
DEVECCHI PAOLO	C P	
DEVETAG FLAVIO	F F	
DEVICIENTI ANGELO RAFFAELE	F	
DIANA LORENZO	A	
DI CAPUA FABIO	A F	
DI FONZO GIOVANNI	A	
DI LELLO FINUOLI GIUSEPPE	A F	
DILIBERTO OLIVIERO	F	
DI LUCA ALBERTO	M M	
DI MUCCIO PIETRO	F F	
DI ROSA ROBERTO	A F	
DI STASI GIOVANNI	A F	
DOMENICI LEONARDO	A F	
D'ONOFRIO FRANCESCO		
DORIGO MARTINO	A F	
DOTTI VITTORIO	F F	
DOZZO GIANPAOLO	F F	
DUCA EUGENIO	A	
ELIA LEOPOLDO	F	
EMILIANI VITTORIO	A	
EPIFANI VINCENZO	F F	
EVANGELISTI FABIO	A F	
FALVO BENITO	F F	
FASSINO PIERO FRANCO	F	
FAVERIO SIMONETTA MARIA	C F	
FERRANTE GIOVANNI	A	
FERRARA MARIO	F	
FILIPPI ROMANO	F	
FINI GIANFRANCO		
FINOCCHIARO FIDELBO ANNA	A F	
FIORI PUBLIO	M M	
FLEGO ENZO	A F	
FLORESTA ILARIO	F	
FOGLIATO SEBASTIANO	C F	
FONNESU ANTONELLO		

## XII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 23 GIUGNO 1994

▪ Nominativi ▪	▪ ELENCO N. 1 DI 1 - VOTAZIONI DAL N. 1 AL N. 2 ▪	
	1	2
FONTAN ROLANDO	F	F
FORESTIERE PUCCIO		
FORMENTI FRANCESCO	F	F
FORMIGONI ROBERTO	F	F
FRAGALA' VINCENZO		
FRAGASSI RICCARDO		
FRANZINI TIBALDEO PAOLO	F	F
FROSIO RONCALLI LUCIANA	C	F
FUMAGALLI VITO		
FUMAGALLI CARULLI OMBRETTA	M	M
FUSCAGNI STEFANIA	F	F
GAGGIOLI STEFANO	F	F
GALAN GIANCARLO	F	
GALDELLI PRIMO		
GALLETTI PAOLO	C	F
GALLI GIACOMO	F	
GALLIANI LUCIANO	A	F
GAMBALE GIUSEPPE	F	
GARAVINI ANDREA SERGIO		
GARRA GIACOMO	F	F
GASPARRI MAURIZIO	M	M
GATTO MARIO	A	F
GERARDINI FRANCO	F	F
GERBAUDO GIOVENALE	F	F
GHIGO ENZO	F	
GHIROLDI FRANCESCO	F	
GIACCO LUIGI	A	F
GIACOVAZZO GIUSEPPE		
GIANNOTTI VASCO	A	F
GIARDIELLO MICHELE	A	F
GIBELLI ANDREA	F	F
GILBERTI LUDOVICO MARIA	F	F
GIOVANARDI CARLO AMEDEO	F	
GISSI ANDREA	F	
GIUGNI GINO		
GIULIETTI GIUSEPPE	A	F
GNUTTI VITO		
GODINO GIULIANO	F	F

## XII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 23 GIUGNO 1994

■ Nominativi ■	■ ELENCO N. 1 DI 1 - VOTAZIONI DAL N. 1 AL N. 2 ■	
	1	2
GORI SILVANO	A	F
GRAMAZIO DOMENICO	F	
GRASSI ENNIO	F	F
GRASSO TANO		
GRATICOLA CLAUDIO	C	
GRECO GIUSEPPE		
GRIGNAFFINI GIOVANNA	A	
GRIMALDI TULLIO	A	F
GRITTA GRAINER ANGELA MARIA	A	F
GRUGNETTI ROBERTO	F	F
GUBERT RENZO		
GUBETTI FURIO	M	M
GUERRA MAURO	A	
GUERZONI LUCIANO	A	F
GUIDI ANTONIO		
GUIDI GALILEO	A	F
HULLWECK ENRICO	F	F
INCORVAIA CARMELO	A	F
INDELLI ENRICO	F	
INNOCENTI RENZO	A	F
INNOCENZI GIANCARLO	F	F
IOTTI LEONILDE	A	F
JANNELLI EUGENIO	F	
JANNONE GIORGIO	F	
JERVOLINO RUSSO ROSA		
LA CERRA PASQUALE	A	
LA GRUA SAVERIO		
LANDOLFI MARIO	F	F
LANTELLA LELIO	F	F
LA RUSSA IGNAZIO	F	
LA SAPONARA FRANCESCO	A	F
LATRONICO FEDE	F	F
LAUBER DANIELA		
LAVAGNINI ROBERTO	F	
LA VOLPE ALBERTO	A	F
LAZZARINI GIUSEPPE	F	F
LAZZATI MARCELLO	F	
LEMBO ALBERTO PAOLO	F	

## XII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 23 GIUGNO 1994

▪ Nominativi ▪	▪ ELENCO N. 1 DI 1 - VOTAZIONI DAL N. 1 AL N. 2 ▪	
	1	2
LENTI MARIA	A	F
LEONARDELLI LUCIO	F	F
LEONI GIUSEPPE	F	F
LEONI ORSENIGO LUCA	C	
LIA ANTONIO	A	F
LI CALZI MARIANNA	M	M
LIOTTA SILVIO	M	M
LIUZZI FRANCESCO PAOLO	F	F
LODOLO D'ORIA VITTORIO	F	
LO JUCCO DOMENICO	M	M
LOMBARDO GIUSEPPE	A	
LOPEDOTE GADALETA ROSARIA	A	F
LO PORTO GUIDO	F	
LORENZETTI MARIA RITA	A	F
LOVISONI RAULLE	F	
LUCA' MIMMO	A	F
LUCCHESI FRANCESCO PAOLO		
LUMIA GIUSEPPE	A	F
MAFAI MIRIAM		
MAGNABOSCO ANTONIO	F	F
MAGRI ANTONIO	F	F
MAGRONE NICOLA	A	F
MATTOLO TIZIANA	F	
MALAN LUCIO	F	F
MALVESTITO GIANCARLO MAURIZIO	F	F
MALVEZZI VALERIO	F	
MAMMOLA PAOLO	F	F
MANCA ANGELO RAFFAELE	A	F
MANGANELLI FRANCESCO	A	F
MANZINI PAOLA		
MANZONI VALENTINO	F	F
MARANO ANTONIO		
MARENCO FRANCESCO	F	
MARENGO LUCIO		
MARIANI PAOLA	F	
MARIANO ACHILLE ENOC	F	F
MARIN MARILENA	A	F
MARINI FRANCO		

## XII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 23 GIUGNO 1994

▪ Nominativi ▪	▪ ELENCO N. 1 DI 1 - VOTAZIONI DAL N. 1 AL N. 2 ▪	
	1	2
MARINO GIOVANNI	F	F
MARINO LUIGI	A	F
MARINO BUCCELLATO FRANCA	F	F
MARONI ROBERTO		
MARTINAT UGO		
MARTINELLI PAOLA	F	F
MARTINELLI PIERGIORGIO	F	F
MARTINO ANTONIO		
MARTUSCIELLO ANTONIO	F	
MASELLI DOMENICO	A	
MASI DIEGO	F	
MASINI MARIO	F	
MASINI NADIA	A	F
MASSIDA PIERGIORGIO	F	
MASTELLA MARIO CLEMENTE		
MASTRANGELI RICCARDO	F	F
MASTRANGELO GIOVANNI		
MASTROLUCA FRANCO	A	F
MATACENA AMEDEO	F	
MATRANGA CRISTINA	F	F
MATTARELLA SERGIO	F	F
MATTEOLI ALTERO		
MATTINA VINCENZO	A	F
MATTIOLI GIANNI FRANCESCO	A	F
MAZZETTO MARIELLA		
MAZZOCCHI ANTONIO	F	F
MAZZONE ANTONIO	F	F
MAZZUCA CARLA	F	
MEALLI GIOVANNI	F	
MELANDRI GIOVANNA	A	F
MELE FRANCESCO		
MELUZZI ALESSANDRO	F	F
MENEGON MAURIZIO		
MENIA ROBERTO	F	
MEOCCI ALFREDO	F	F
MEO ZILIO GIOVANNI	M	M
MERLOTTI ANDREA	F	
MESSA VITTORIO	F	F

## XII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 23 GIUGNO 1994

■ Nominativi ■	■ ELENCO N. 1 DI 1 - VOTAZIONI DAL N. 1 AL N. 2 ■	
	1	2
MICCICHE' GIANFRANCO	F	
MICHELINI ALBERTO		
MICHIELON MAURO	F F	
MIGNONE VALERIO	A F	
MILIO PIETRO	F	
MIROGLIO FRANCESCO		
MIRONE ANTONINO	F	
MITOLO PIETRO	F F	
MOIOLI VIGANO' MARIOLINA	F F	
MOLGORA DANIELE	C F	
MOLINARO PAOLO	F F	
MONTANARI DANILO	F F	
MONTECCHI ELENA	A F	
MONTICONE ALBERTO	F F	
MORMONE ANTONIO	F	
MORONI ROSANNA	A F	
MORSELLI STEFANO	F	
MURATORI LUIGI	F	
MUSSI FABIO	A	
MUSSOLINI ALESSANDRA		
MUSUMECI TOTI SALVATORE	F	
MUZIO ANGELO	A	
NAN ENRICO	F	
NANIA DOMENICO		
NAPOLI ANGELA	F F	
NAPOLITANO GIORGIO	A F	
NAPPI GIANFRANCO	F	
NARDINI MARIA CELESTE	A F	
NARDONE CARMINE	A F	
NAVARRA OTTAVIO	A F	
NEGRI LUIGI	F	
NEGRI MAGDA	A F	
NERI SEBASTIANO	F	
NESPOLI VINCENZO	F F	
NICCOLINI GUALBERTO	F F	
NOCERA LUIGI	F F	
NOVELLI DIEGO	A F	
NOVI EMIDDIO	F	

## XII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 23 GIUGNO 1994

■ Nominativi ■	■ ELENCO N. 1 DI 1 - VOTAZIONI DAL N. 1 AL N. 2 ■	
	1	2
NUVOLI GIAMPAOLO	F	
OBERTI PAOLO	F	
OCCHETTO ACHILLE		
ODORIZZI PAOLO	F	F
OLIVERIO GERARDO MARIO	A	F
OLIVIERI GAETANO	F	F
OLIVO ROSARIO	A	
ONGARO GIOVANNI	F	
ONNIS FRANCESCO	F	F
OSTINELLI GABRIELE	F	F
OZZA EUGENIO	F	
PACE DONATO ANTONIO	F	
PACE GIOVANNI	F	F
PAGANO SANTINO		
PAGGINI ROBERTO	A	
PAISSAN MAURO	A	F
PALEARI PIERANGELO	F	
PALUMBO GIUSEPPE	F	F
PAMPO FEDELE	F	F
PAOLONE BENITO	F	F
PAOLONI CORRADO	A	F
PARENTI NICOLA	F	F
PARENTI TIZIANA	F	F
PARISI FRANCESCO	F	
PARLATO ANTONIO	M	M
PASETTO NICOLA	F	F
PASINATO ANTONIO	F	F
PATARINO CARMINE	F	F
PECORARO SCANIO ALFONSO	F	
PENNACCHI LAURA MARIA	A	F
PEPE MARIO	F	
PERABONI CORRADO ARTURO	F	
PERALE RICCARDO	F	F
PERCIVALLE CLAUDIO	F	
PERETTI ETTORE	F	F
PERICU GIUSEPPE		
PERINEI FABIO	A	F
PERTICARO SANTE	F	

## XII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 23 GIUGNO 1994

▪ Nominativi ▪	▪ ELENCO N. 1 DI 1 - VOTAZIONI DAL N. 1 AL N. 2 ▪	
	1	2
PETRELLI GIUSEPPE	F	F
PETRINI PIERLUIGI	F	F
PEZZELLA ANTONIO		
PEZZOLI MARIO	F	F
PEZZONI MARCO	A	
PIACENTINO CESARE	F	
PILO GIOVANNI		
PINTO MARIA GABRIELLA		
PINZA ROBERTO	F	
PISANU BEPPE	F	
PISTONE GABRIELLA	A	F
PITZALIS MARIO	F	F
PIVA ANTONIO	F	
PIZZICARA ROBERTA	F	F
PODESTA' STEFANO		
POLENTA PAOLO	F	F
POLI BORTONE ADRIANA		
POLLI MAURO	F	F
PORCARI LUIGI		
PORCU CARMELO		
PORTA MAURIZIO	F	F
POZZA TASCA ELISA	F	F
PRESTIGIACOMO STEFANIA	F	F
PROCACCI ANNAMARIA	F	
PROVERA FIORELLO	F	
PULCINI SERAFINO	A	
RAFFAELLI PAOLO	F	
RALLO MICHELE		
RANIERI UMBERTO	A	
RASTRELLI ANTONIO	M	M
RASTRELLI GIANFRANCO	A	F
RAVETTA ENZO	F	F
REALE ITALO	A	F
REBECCHI ALDO	A	F
RICCIO EUGENIO	F	
RINALDI ALFONSINA	A	F
RIVELLI NICOLA		
RIVERA GIOVANNI		

## XII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 23 GIUGNO 1994

▪ Nominativi ▪	▪ ELENCO N. 1 DI 1 - VOTAZIONI DAL N. 1 AL N. 2 ▪	
	1	2
RIZZA ANTONIETTA	A	
RIZZO ANTONIO	F	F
RIZZO MARCO	A	
ROCCHETTA FRANCO	M	M
RODEGHIERO FLAVIO	F	F
ROMANELLO MARCO		
ROMANI PAOLO		
RONCHI ROBERTO	F	
ROSCIA DANIELE		
ROSITANI GUGLIELMO	F	
ROSSETTO GIUSEPPE	F	F
ROSSI LUIGI	F	
ROSSI ORESTE	F	F
ROSSO ROBERTO	F	
ROTONDI GIANFRANCO	F	
ROTUNDO ANTONIO	A	F
RUBINO ALESSANDRO	F	F
RUFFINO ELVIO		
SACERDOTI FABRIZIO		
SAIA ANTONIO	A	F
SALES ISAIA		
SALINO PIER CORRADO	F	F
SALVO TOMASA	F	
SANDRONE RICCARDO	F	F
SANZA ANGELO MARIA	A	
SARACENI LUIGI	A	
SARTORI MARCO FABIO	F	
SAVARESE ENZO	F	
SBARBATI LUCIANA	A	F
SCALIA MASSIMO	C	
SCALISI GIUSEPPE	F	F
SCANU GIAN PIERO	F	
SCARPA BONAZZA BUORA PAOLO		
SCERMINO FELICE	A	F
SCHETTINO FERDINANDO	A	F
SCIACCA ROBERTO	A	F
SCOCA MARETTA	F	F
SCOTTO DI LUZIO GIUSEPPE		

## XII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 23 GIUGNO 1994

▪ Nominativi ▪	ELENCO N. 1 DI 1 - VOTAZIONI DAL N. 1 AL N. 2																					
	1	2																				
SCOZZARI GIUSEPPE	A																					
SEGNÌ MARIOTTO	F	F																				
SELVA GUSTAVO																						
SERAFINI ANNA MARIA	A	F																				
SERVODIO GIUSEPPINA	F	F																				
SETTIMI ALDO	A	F																				
SGARBI VITTORIO																						
SICILIANI GIUSEPPE	F																					
SIDOTI LUIGI	F																					
SIGNORINI STEFANO	F	F																				
SIGONA ATTILIO	F	F																				
SIMEONE ALBERTO	F	F																				
SIMONELLI VINCENZO	F																					
SITRA GIANCARLO	A	F																				
SODA ANTONIO	A	F																				
SOLAROLI BRUNO	A	F																				
SOLDANI MARIO		F																				
SORIERO GIUSEPPE	A																					
SORO ANTONELLO	F	F																				
SOSPÌRI NINO	F	F																				
SPAGNOLETTI ZEULI ONOFRIO	F	F																				
SPARACINO SALVATORE	F	F																				
SPINI VALDO																						
STAJANO ERNESTO	F																					
STAMPA CARLA	A																					
STANISCI ROSA	A	F																				
STICOTTI CARLO	F	F																				
STORACE FRANCESCO	F	F																				
STORNELLO MICHELE	F	F																				
STRICK LIEVERS LORENZO																						
STROILI FRANCESCO	C	F																				
SUPERCHI ALVARO	A	F																				
TADDEI PAOLO EMILIO	F	F																				
TAGINI PAOLO	F	F																				
TANZARELLA SERGIO	A	F																				
TANZILLI FLAVIO																						
TARADASH MARCO																						
TARDITI VITTORIO	F																					

## XII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 23 GIUGNO 1994

■ Nominativi ■	■ ELENCO N. 1 DI 1 - VOTAZIONI DAL N. 1 AL N. 2 ■	
	1	2
TASCONE TEODORO STEFANO	F	F
TATARELLA GIUSEPPE		
TATTARINI FLAVIO	A	F
TAURINO GIUSEPPE	A	F
TESO ADRIANO	M	M
TOFANI ORESTE	F	F
TONIZZO VANNI	F	F
TORRE VINCENZO	A	
TORTOLI ROBERTO	F	F
TRANTINO VINCENZO		
TRAPANI NICOLA		
TREMAGLIA MIRKO	F	
TREMONTI GIULIO		
TREVISANATO SANDRO	F	F
TRINCA FLAVIO	F	F
TRINGALI PAOLO	F	F
TRIONE ALDO	A	F
TURCI LANFRANCO	A	
TURCO LIVIA	A	
TURRONI SAURO	C	
UCCHIELLI PALMIRO		
UGOLINI DENIS	A	F
URBANI GIULIANO	F	F
URSO ADOLFO	F	
USIGLIO CARLO	F	
VALDUCCI MARIO	F	F
VALENSISE RAFFAELE		
VALENTI FRANCA	F	F
VALIANTE ANTONIO	F	
VALPIANA TIZIANA	A	F
VANNONI MAURO	A	
VASCON MARUCCI	F	F
VELTRONI VALTER		
VENDOLA NICHI		
VENEZIA MARIO	F	F
VIALE SONIA	F	F
VIDO GIORGIO	F	F
VIETTI MICHELE	F	F

## XII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 23 GIUGNO 1994

■ Nominativi ■	■ ELENCO N. 1 DI 1 - VOTAZIONI DAL N. 1 AL N. 2 ■																					
	1	2																				
VIGEVANO PAOLO	F																					
VIGNALI ADRIANO	A	F																				
VIGNERI ADRIANA	A	F																				
VIGNI FABRIZIO	A																					
VIOLANTE LUCIANO	T	T																				
VISANI DAVIDE																						
VISCO VINCENZO	A																					
VITO ELIO	F	F																				
VIVIANI VINCENZO	A	F																				
VOCCOLI FRANCESCO	A																					
VOZZA SALVATORE	A																					
WIDMANN JOHANN GEORG	F	F																				
ZACCHEO VINCENZO	F	F																				
ZACCHERA MARCO		F																				
ZAGATTI ALFREDO	A	F																				
ZANI MAURO	A	F																				
ZELLER KARL	A	F																				
ZEN GIOVANNI	F	F																				
ZENONI EMILIO MARIA	C	F																				
ZILLI ANGIOLA																						
ZOCCHI LUIGI	F																					
* * *																						